

# ***FOCUS***

## ***Il federalismo regionale***



*20 giugno 2011*

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale  
Adriana Garabello*

*Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale  
Aurelia Jannelli*

*a cura di Claudia Parola e Franco Turigliatto*

*Realizzazione grafica:  
Simonetta Morreale*

## INDICE

<i>PREMESSA</i> .....	5
<b>1. L'ITER DEL PROVVEDIMENTO</b> .....	<b>7</b>
<b>2. LE REGIONI</b> .....	<b>9</b>
2.1 <i>L'oggetto del capo I (articolo 1)</i> .....	9
2.2 <i>Le fonti di entrata delle regioni a statuto ordinario</i> .....	10
2.3 <i>Addizionale IRPEF</i> .....	10
2.3.1 <i>La rideterminazione delle addizionali (articolo 2; articolo 39 comma 5)</i> .....	10
2.3.2 <i>L'addizionale regionale all'IRPEF e la sua disciplina (articolo 6)</i> .....	11
2.4 <i>Compartecipazione all'IVA (articolo 4)</i> .....	13
2.5 <i>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i> .....	13
2.6 <i>Tributi propri delle regioni (articoli 8 e 38)</i> .....	14
2.7 <i>Gestione dei tributi regionali (articolo 10)</i> .....	17
2.8 <i>Attribuzione del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale (articolo 9)</i>	18
2.9 <i>Misure compensative (articolo 11)</i> .....	19
2.10 <i>Soppressione dei trasferimenti statali (articoli 7 e 39, comma 5)</i> .....	19
2.11 <i>Soppressione dei trasferimenti dalle regioni ai comuni e compartecipazione comunale all'addizionale regionale all'IRPEF ( articolo 12)</i> .....	20
2.12 <i>Livelli essenziali delle prestazioni ed obiettivi di servizio (articolo 13)</i> .....	21
2.13 <i>Le spese regionali (articolo 14)</i> .....	23
2.14 <i>Il finanziamento delle spese delle regioni - Fase a regime e fondo perequativo (articolo 15)</i> .....	23
2.14.1 <i>Finanziamento delle spese delle regioni (articolo 15, commi 1, 2, 3, 4)</i> .....	23
2.14.2 <i>Il fondo perequativo (articolo 15 comma 5, 6, 7, 8)</i> .....	24
<b>3. LE PROVINCE</b> .....	<b>29</b>
3.1 <i>Le fonti di entrata delle province</i> .....	29
3.2 <i>Tributi connessi al trasporto su gomma (articolo 17)</i> .....	30

3.3	<i>La compartecipazione provinciale all'IRPEF e soppressione dei trasferimenti statali (articolo 18)</i> .....	31
3.4	<i>Compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica (articolo 19)</i> .....	32
3.5	<i>Soppressione dei trasferimenti delle regioni a statuto ordinario alle province (articolo 19)</i> .....	33
3.6	<i>Ulteriori tributi provinciali (articolo 20)</i> .....	33
3.7	<i>Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale (articolo 21)</i> .....	34
3.8	<i>Classificazione delle spese provinciali (articolo 22)</i> .....	34
<b>4.</b>	<b>PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE.....</b>	<b>37</b>
4.1	<i>Fondo perequativo per le province e città metropolitane (articolo 23)</i> .....	37
4.2	<i>Sistema finanziario delle città metropolitane (articolo 24)</i> .....	37
<b>5.</b>	<b>COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO.....</b>	<b>39</b>
5.1.	<i>Ambito di applicazione (articolo 25)</i> .....	39
5.2.	<i>Fabbisogno sanitario nazionale standard (articoli 3 e 26)</i> .....	40
5.3.	<i>Costi e fabbisogni standard regionali (articolo 27)</i> .....	44
5.3.1.	<i>Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali (articolo 27, commi 1, 2, 7, 8, 9 e 10)</i> .....	44
5.3.2.	<i>Macrolivelli di assistenza (articolo 27, commi 3 e 13)</i> .....	45
5.3.3.	<i>Ambito di applicazione e periodo transitorio (articolo 27, commi 4 e 11; articolo 30)</i> .....	45
5.3.4.	<i>Criteri per la selezione delle regioni di riferimento (articolo 27, commi 5, 7 e 12; articolo 29)</i> .....	46
5.3.5.	<i>Condizioni di equilibrio economico (articolo 27 comma 5)</i> .....	47
5.3.6.	<i>Determinazione dei costi standard (articolo 27, comma 6)</i> .....	48
5.4.	<i>Interventi strutturali straordinari in materia di sanità (articolo 28)</i> .....	48
5.5.	<i>Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 31)</i> .....	49
<b>6.</b>	<b>CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.....</b>	<b>50</b>
6.1.	<i>Composizione (articolo 34)</i> .....	50
6.2.	<i>Modalità di funzionamento (articoli 35, 36, 37, comma 3 e 39, comma 2)</i> ...	51
6.2.1.	<i>Convocazione (articolo 35, commi 1 e 2)</i> .....	51
6.2.2.	<i>Ordine del giorno (articolo 35 comma 3)</i> .....	51
6.2.3.	<i>Adozione delle determinazioni (articolo 35 comma 4)</i> .....	51
6.3.	<i>Funzioni (articoli 32, comma 2, 36, 37, commi 3 e 4, 39, comma 2)</i> .....	52

6.4. <i>Supporto tecnico (articolo 37)</i> .....	54
<b>7. MISURE IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA (ARTICOLI 32, COMMI 1 E 3 E 39, COMMA 3)</b> .....	<b>55</b>
<b>8. DISPOSIZIONI FINALI DI COORDINAMENTO (ARTICOLO 39, COMMI 1 E 4)</b> ..	<b>56</b>
<b>9. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ARTICOLO 40)</b> .....	<b>57</b>
9.1. <i>Intesa con le regioni</i> .....	57
9.2. <i>Reintegro</i> .....	58
9.3. <i>Spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni.</i> ..	58
9.4. <i>Soppressione dei trasferimenti statali alle regioni relativi al trasporto pubblico locale (articolo 32, comma 4)</i> .....	59
<b>10. DISPOSIZIONE FINANZIARIA (ARTICOLO 41)</b> .....	<b>60</b>
<b>11. TABELLA SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 68/2011</b> .....	<b>60</b>

## **Premessa**

In data 6 maggio 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il **quinto decreto attuativo** della legge n. 42 del 5 maggio 2009 “**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione**”, cioè della legge sul Federalismo fiscale.

Si tratta del decreto legislativo “**Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario**”.

Il decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 è stato pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio ed è entrato in vigore il 27 maggio 2011.

Il testo del provvedimento è reperibile alla pagina:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-12&task=dettaglio&numgu=109&redaz=011G0112&tmstp=1305547696688>

La legge delega sul federalismo è reperibile:

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09042l.htm>

Si ricorda che sia per la legge sul federalismo fiscale sia per gli altri decreti legislativi di attuazione sono stati redatti i seguenti Focus di approfondimento, reperibili sul sito internet del Consiglio regionale:

- Focus n. 43 “Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" - aprile 2011:  
<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2011/n. 43-Federalismo municipale.pdf>
- Focus n. 38 "Il punto sul federalismo fiscale" - ottobre 2010:  
<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2010/n.38 Il punto sul federalismo fiscale.pdf>
- Focus n. 35 "Il federalismo demaniale" - giugno 2010:  
<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2010/n.35 Il federalismo demaniale.pdf>

- Focus n. 33 "*La legge sul federalismo fiscale e l'iter applicativo*" - maggio 2010 (tale focus amplia e aggiorna il precedente n. 23):  
[http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2010/n.33\\_federalismo\\_fiscale.pdf](http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2010/n.33_federalismo_fiscale.pdf)
  
- Focus n. 23 "*Legge n. 42 del 5 maggio 2009*" - maggio 2009:  
[http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2009/23\\_federalismo\\_fiscale.pdf](http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2009/23_federalismo_fiscale.pdf)  
 Per ulteriori approfondimenti si veda:
  
- Intervento del Presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, al Convegno su "*La posizione della Corte dei conti nell'ordinamento attuale e alla vigilia dell'attuazione del federalismo*", reperibile alla pagina:  
[http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/chi\\_siamo/presidente\\_giampaolino/23\\_maggio\\_2011\\_discorso\\_presidente\\_giampaolino\\_federalismo.pdf](http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/23_maggio_2011_discorso_presidente_giampaolino_federalismo.pdf)
  
- Dossier sul decreto legislativo prodotto dai Servizi studi della Camera disponibile alla pagina:  
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/fturigliatto/Desktop/Federalismo/Federalismo%20regionale/Camera%20dei%20deputati%20Dossier%20FIO446A.htm>
  
- La nota di lettura del Servizio di bilancio del Senato reperibile alla pagina:  
[http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note\\_di\\_lettura/NL99.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL99.pdf)
  
- "Federalismo regionale" di Eduardo Racca, reperibile alla pagina:  
<http://www.entilocali.ilsole24ore.com/Doc.aspx?IdDocumento=12428819&IdFonteDocumentale=13>

- “Federalismo fiscale regionale inizia a prendere forma” di Michele Massa (Università Cattolica di Milano) reperibile alla pagina:  
<http://dirittiregionali.org/2011/05/23/d-lgs-n-68-del-2011-il-%E2%80%9Cfederalismo-fiscale-regionale%E2%80%9D-inizia-a-prendere-forma/>
- “Ripensare le autonomie nell’ottica del federalismo fiscale: la meritocrazia degli amministratori locali e la “dimensione territoriale ottimale” di Luigi Melica, reperibile alla pagina:  
[http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti\\_forum/paper/0275\\_melica.pdf](http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0275_melica.pdf)
- “Federalismo fiscale: verso il servizio sanitario federale” di Ettore Jorio, pubblicato su Astridonline (consultabile presso il Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale);
- “Il federalismo fiscale a due anni dalla legge delega” di Filippo Tosi, pubblicato su Osservatorio regionale sull’attuazione del federalismo fiscale (consultabile presso il Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale).

Per una più facile lettura delle disposizioni del decreto legislativo in esame la trattazione è stata svolta suddividendo il testo per macroaree di intervento (corrispondenti, per lo più, alle rubriche dei “Capi”) procedendo ad un accorpamento delle norme sulla base della materia disciplinata.

## **1. L’ITER DEL PROVVEDIMENTO**

Lo schema di decreto è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2010.

La [Relazione illustrativa e Relazione tecnica sullo schema di decreto](#) sono state consegnate l’8 ottobre 2010.

L’intesa in sede di Conferenza unificata è stata realizzata il 16 dicembre 2010.

Il testo dell’intesa è reperibile alla pagina:

<http://www.riformeistituzionali.it/media/81458/intesa%20fabbisogni%20standard.pdf>

Lo schema di decreto, l'Atto di Governo n. 317, è stato trasmesso alle Camere il 27 dicembre 2011 per l'espressione del parere della Commissione bicamerale per il federalismo e delle Commissioni competenti. Il testo è reperibile alla pagina:

<http://www.riformeistituzionali.it/media/79224/dlgs%20costi%20sanita.pdf>

L'audizione del Presidente del Copaff sullo schema di decreto è reperibile alla pagina:

<http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=26443>

Il parere della V Commissione bilancio della Camera e della V Commissione bilancio del Senato sono stati espressi il 24 marzo 2011 e sono reperibili rispettivamente alla pagina:

[http://nuovo.camera.it/453?shadow\\_organoparlamentare=1498&bollet=dati/leg16/lavori/bollet/201103/0324/html/05#91n1](http://nuovo.camera.it/453?shadow_organoparlamentare=1498&bollet=dati/leg16/lavori/bollet/201103/0324/html/05#91n1)

e alla pagina:

[http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=00527188&part=doc\\_dc&parse=no&stampa=si&toc=no](http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=00527188&part=doc_dc&parse=no&stampa=si&toc=no)

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha espresso il proprio parere favorevole con condizione e osservazioni il 24 marzo 2011.

Il parere è reperibile alla pagina:

[http://www.riformeistituzionali.it/media/84134/parere%20comm\\_fed\\_24\\_03\\_11.pdf](http://www.riformeistituzionali.it/media/84134/parere%20comm_fed_24_03_11.pdf)

L'iter di discussione in sede di commissione bicamerale è reperibile alla pagina:

[http://parlamento.camera.it/organismi\\_bicamerale/16/128/131/165/scheda\\_commissione.asp](http://parlamento.camera.it/organismi_bicamerale/16/128/131/165/scheda_commissione.asp)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo, dopo le proposte emerse in sede di commissione bicamerale, il 31 marzo 2011. Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2011.

### **Il Decreto è suddiviso in 6 capi per un totale di 41 articoli:**

- L'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario;



- L'autonomia di entrata delle province;
- La disciplina della perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009;
- La disciplina dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario regionale;
- L'istituzione della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
- Le norme finali e le abrogazioni.

Per quanto riguarda la definizione dei principali termini di natura fiscale contenuti nel provvedimento in esame, si rinvia al glossario del Focus n. 33 del 13 maggio 2010 (*La legge sul federalismo fiscale e l'iter applicativo*)<sup>1</sup>

## 2. LE REGIONI

### 2.1 L'oggetto del capo I (articolo 1)

L'articolo 1 enuncia l'oggetto delle disposizioni contenute al Capo I del decreto legislativo, riprendendo alcune delle finalità della riforma sul federalismo fiscale espresse nella legge delega (legge n. 42 del 2009) agli articoli 7, 8, 9, 10 che disciplinano gli assetti della finanza delle regioni a statuto ordinario.

Si specifica che le norme sono rivolte ad assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e che conseguentemente vengono soppressi i trasferimenti statali.

A questo fine vengono disciplinati:

- la compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito dei tributi erariali;
- i tributi delle regioni a statuto ordinario;
- i meccanismi di perequazione in grado di garantire le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle regioni.

Infine viene specificamente indicato che il gettito delle fonti predette di finanziamento **non comporta per le regioni un vincolo di destinazione.**

---

<sup>1</sup> Il glossario è reperibile alle pagg. 45-56 del Focus n. 33 consultabile alla seguente pagina:  
[http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2010/n.33\\_federalismo\\_fiscale.pdf](http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2010/n.33_federalismo_fiscale.pdf)

## *2.2 Le fonti di entrata delle regioni a statuto ordinario*

Le fonti di entrata delle Regioni disposte dal decreto legislativo (disciplinate agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) sono le seguenti:

- Addizionale regionale all'IRPEF;
- Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto;
- Imposta regionale sulle attività produttive;
- Tributi regionali propri;
- Attribuzione di gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale;
- Fondo perequativo.

Di seguito si espone la nuova disciplina delle fonti di entrata delle regioni per ciascuna delle fattispecie previste.

## *2.3 Addizionale IRPEF*

### 2.3.1 La rideterminazione delle addizionali (articolo 2; articolo 39 comma 5)

La prima fonte di entrata delle Regioni è costituita dall'addizionale IRPEF, la cui entrata a regime è prevista a decorrere dal periodo di imposta 2013.<sup>2</sup>

L'addizionale regionale all'IRPEF **viene rideterminata** al fine di assicurare alle Regioni a statuto ordinario **una entrata equivalente** al gettito prima assicurato:

- dalla aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del decreto;
- dai trasferimenti statali soppressi (vedi l'articolo 7 del provvedimento);
- dalle entrate della compartecipazioni regionale soppressa all'accise sulla benzina (vedasi l'articolo 8 comma 4);
- dalle percentuali dell'addizionale IRPEF che si aggiungono alla aliquota nazionale rideterminata secondo le disposizioni dell'articolo 6.

La rideterminazione avverrà con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, il

---

<sup>2</sup> L'addizionale regionale all'IRPEF è stata introdotta dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 446/1997. L'addizionale, è determinata applicando alla base imponibile IRPEF l'aliquota fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza. Non è deducibile da altre imposte o tasse; non è dovuta se l'imposta lorda IRPEF è inferiore alle detrazioni d'imposta spettanti e ai crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero.

Ministro per i rapporti territoriali, sentita la Conferenza Stato-Regioni e ottenuto il parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato per i profili finanziari. Il decreto dovrà essere adottato entro un anno dalla entrata in vigore del decreto legislativo.

Con lo stesso Dpcm, per mantenere invariata la pressione fiscale complessiva saranno ridotte, per le regioni a statuto ordinario, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale.<sup>3</sup>

L'articolo 39 comma 5 precisa che la rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF è effettuata conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 39<sup>4</sup>, facendo riferimento alle risorse spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010.

### 2.3.2 L'addizionale regionale all'IRPEF e la sua disciplina (articolo 6)

Le nuove norme dispongono che le regioni possano, con propria legge, a partire dal 2013, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. L'aliquota di base è pari al 0,9% fino alla rideterminazione che sarà indicata dal Dpcm di cui sopra.

Si dispone una scala di **possibili maggiorazioni** corrispondente alla progressione degli anni:

- 0,5% per il 2013;
- 1,1% per il 2014;
- 2,1% per il 2015.

Contestualmente si prevede che, fino al 31 dicembre 2012, rimangano ferme le aliquote della addizionale delle regioni che sono superiori alla aliquota di base; le regioni possono però deliberarne la loro riduzione fino alla aliquota di base;

L'articolo dispone poi ulteriori **limiti alla potestà legislativa delle regioni sulle addizionali regionali**:

- nel caso in cui la regione abbia deliberato la riduzione dell'IRAP (vedi articolo 5), il limite di maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale corrisponde allo 0,5%;

---

<sup>3</sup> Il comma 2 dell'articolo dispone che, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF vigente.

<sup>4</sup> Cfr. paragrafi 8 e 9.

- le maggiorazioni superiori allo 0,5% non possono ricadere sui redditi del primo scaglione IRPEF;
- in caso di riduzione l'aliquota deve comunque garantire un gettito che, congiuntamente a quello degli altri tributi regionali (articolo 12 comma 2), non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni soppressi (vedi sempre articolo 12);
- stabilire aliquote dell'addizionale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge nazionale.

Inoltre le regioni possono:

- aumentare le detrazioni in favore della famiglia rispetto a quelle previste nazionalmente;
- erogare misure di sostegno economico diretto a favore dei soggetti il cui reddito e la relativa imposta non consentano la fruizione delle detrazioni di cui sopra;
- disporre detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher e altre misure di sostegno sociale che la legislazione regionale prevede.

Le **detrazioni sono a carico del bilancio della regione** e in nessun modo possono comportare forme di compensazione da parte dello stato.

**Inoltre sono sospese per quelle regioni che si trovino nella condizione dei piani di rientro dal deficit sanitario**, cioè sottoposti alla norma della legge n. 191 del 2009 articolo 2, commi 83, lettera b) e 86.

**L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale è a totale carico del bilancio della regione e non comporta nessun compensazione da parte del fondo compensativo disciplinato all'articolo 15** (comma 11).

Rimangono vigenti le disposizioni di **applicazione di incrementi** delle aliquote fiscali per quelle regioni sottoposte ai **piani di rientro dai deficit sanitari** (comma 10).

## *2.4 Compartecipazione all’IVA (articolo 4)*

L’articolo 4 identifica la seconda fonte di entrata delle regioni, **la compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA)** e ne disciplina le modalità, introducendo il **principio della territorialità**.<sup>5</sup>

Nei primi due anni 2011 e 2012 la compartecipazione verrà calcolata sulla base della normativa vigente al netto di quanto devoluto alle Regioni a statuto speciale e delle risorse comunitarie.

Nella fase successiva, a partire dal 2013, l’aliquota di compartecipazione sarà determinata secondo le modalità previste dall’articolo 15, commi 3 e 5 (vedi oltre).

**La compartecipazione sarà basata sul principio delle territorialità con un legame diretto fra volume di affari prodotto sul territorio della regione:**

- per quanto riguarda la cessione di beni il principio di territorialità è individuato nel “luogo di consumo”;
- nel caso dei servizi il luogo della prestazione sarà il domicilio di colui che usufruisce il servizio;
- nel caso di cessione degli immobili, il criterio della territorialità è da riferirsi alla loro ubicazione.

I criteri di attuazione di questa norma saranno stabiliti da un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri a cui dovrà essere allegata una relazione tecnica che individui le conseguenze finanziarie derivanti dall’attuazione del principio della territorialità.

## *2.5 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

Le regioni potranno, **attraverso legge propria**, a decorrere dal 2013, ridurre le aliquote dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), fino ad azzerarle anche completamente. Potranno anche disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto

---

<sup>5</sup> La legge delega n. 42 del 2009 all’articolo 2, comma 2, lettera hh), indica tra i principi e i criteri direttivi la “*territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 119 della Costituzione*”.

L’addizionale sull’IVA è stata introdotta dal decreto legislativo n. 56 del 2000 in attuazione della legge n. 133/1999 “*Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale*”. Il decreto è reperibile alla pagina: <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/00056dl.htm>

delle norme europee e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia europea.

Si dispone la vigenza del potere di variazione dell'aliquota disciplinato all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.<sup>6</sup>

Il comma 3 dispone che **nessuna riduzione dell'IRAP potrà essere deliberata da quelle regioni che avessero introdotto una maggiorazione della addizionale regionale IRPEF superiore allo 0,5%.**

Anche per questa fonte di entrata si dispone che gli effetti finanziari derivanti dalla legislazione regionale non possano comportare nessuna forma di compensazione da parte dei fondi compensativi previsti dall'articolo 15 del decreto e che restano vigenti gli automatismi fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientri dai deficit sanitari.

## *2.6 Tributi propri delle regioni (articoli 8 e 38)*

Le disposizioni in esame fanno riferimento ai c.d. tributi regionali propri<sup>7</sup>, nel senso in cui tale espressione è utilizzata dall'articolo 119, secondo comma, della Costituzione il quale sancisce che “..... le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Si tratta del provvedimento “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” L'articolo 16 (Determinazione dell'imposta) al comma 3 dispone: “A decorrere dal terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, le regioni hanno facoltà di maggiorare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La maggiorazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi”.

Alcuni commentatori hanno fatto rilevare la possibilità di situazioni di concorrenza fiscale legata alla localizzazione di nuove attività produttive. Regioni con maggiori disponibilità finanziarie potrebbe infatti scegliere, tra le varie opzioni possibili, una diminuzione dell'aliquota in corso per attrarre i nuovi investimenti, con effetti negativi per le regioni che complessivamente dispongono di una minore capacità fiscale.

<sup>7</sup> I tributi propri della regione, definiti anche tributi regionali autonomi, sono quelli istituiti solo sulla base di una specifica legge regionale. Il legislatore nazionale ha tuttavia delimitato il campo di intervento specificando che tali tributi possono essere istituiti dalle regioni con proprie leggi solo in relazione a presupposti non già assoggettati alla imposizione erariale dello Stato.

<sup>8</sup> Cfr., per un approfondimento, il Dossier di documentazione del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 291/1 del 30 maggio 2011 dedicato al d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (<http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/FIO446A.htm>) che illustra quanto enunciato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale sull'argomento. La Consulta ha chiarito che, in linea di massima, “non è ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale”. Soltanto per quanto riguarda le limitate ipotesi di tributi propri regionali aventi presupposti diversi da quelli dei tributi statali, la Corte ha riconosciuto sussistere il potere delle regioni di stabilirli, in forza del quarto comma dell'art. 117 Cost., anche in mancanza di un'apposita legge statale di coordinamento, a condizione, però, che essi, oltre ad

A partire dal 2013 le regioni (articolo 8, comma 1) potranno trasformare in tributi propri regionali:

- la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;
- l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile;
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, la tassa sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili.

Le regioni disporranno però anche della **facoltà di sopprimere** i tributi prima elencati.

Le regioni (articolo 8, comma 2) disciplinano la **tassa automobilistica regionale** restando all'interno dei massimi di manovrabilità dettati dalla legislazione nazionale.

Ad esse inoltre spettano **altri tributi** riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto e costituiscono **tributi propri derivati** (comma 3).

A partire dal 2013 (comma 4), e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali in materia di trasporto pubblico, **sarà soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina**, ma la rimodulazione delle addizionali regionali IRPEF dovrà garantire un gettito corrispondente.<sup>9</sup>

La tabella seguente illustra il **gettito dei tributi regionali negli anni 2008 e 2009**.

---

essere in armonia con la Costituzione, rispettino anche i principi dell'ordinamento tributario, ancorché solo "incorporati" in un sistema di tributi sostanzialmente governati dallo Stato (cfr. sent. 102/2008).

<sup>9</sup> La relazione tecnica allo schema di decreto legislativo quantifica l'importo della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina in 1.734 miliardi per il 2008.

<b>Tributo</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = B - A</b>	<b>D = C/A</b> %
	Incassi 2008	Incassi 2009		
	(Rendiconto consuntivo Regioni)	(Sistema informativo SIOPE)	Differenza	Differenza %
	(mln)	(mln)	(mln)	
Tassa abilitazione esercizio professionale	1,6	2,4	0,8	50%
Imposta regionale concessioni statali occupazione ed uso demanio marittimo				
Addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di scuola pubblica	10,1	9,3	-0,8	-8%
Imposta regionale concessioni statali occupazione ed uso patrimonio indisponibile				
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche regionali	74	70	-4	-5%
Tasse sulle concessioni regionali				
<b>Totale</b>	<b>85,7</b>	<b>81,7</b>	<b>-4</b>	<b>-5%</b>

*I dati della tabella sono indicati nella Relazione Tecnica allo schema di decreto.*

Oltre a quanto stabilito dal succitato articolo 8, ai sensi dell'articolo 38 **le regioni, a decorrere dall'anno 2013**, possono con legge:

a) **istituire tributi regionali<sup>10</sup> e locali** con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, in ossequio al principio del divieto di doppia imposizione;

<sup>10</sup> In conformità alla giurisprudenza costituzionale, l'articolo 7, co. 1, lett. b), della legge n. 42 ha classificato i tributi regionali in:

a) tributi propri derivati, i quali si caratterizzano per essere istituiti e disciplinati dalla legge statale e il cui gettito è attribuito alle regioni;



b) con riferimento ai **tributi locali**<sup>11</sup> istituiti con propria legge, **determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni** che comuni e province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia.

Viene pertanto data attuazione ad uno dei principi di delega previsti dalla legge 42/2009 (art. 2, c. 2, lett. q))<sup>12</sup>, specificando che tali poteri possono essere esercitati solo dal 2013. La norma, invece, non prevede alcun riferimento alla potestà impositiva delle regioni con riferimento alle città metropolitane.

### *2.7 Gestione dei tributi regionali (articolo 10)*

Si dispone che sia un decreto del Ministro dell'Economia a stabilire **l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale** indicati nel decreto legislativo n. 300 del 1999.<sup>13</sup>

Il comma 2 ribadisce il rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione della attività di gestione e riscossione, ma anche rende possibile per le Regioni di stipulare una specifica convenzione con il Ministero dell'economia e l'Agenzia delle entrate per le modalità gestionali e operative dei tributi regionali.

---

b) addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;

c) tributi propri, istituiti dalle regioni in relazione a presupposti non già assoggettati a imposizione erariale.

<sup>11</sup> Per quanto riguarda il sistema tributario degli enti locali, l'articolo 12, legge n. 42/2009, che reca principi e criteri direttivi in materia di coordinamento e di autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, ha stabilito alcuni vincoli. In particolare, la lettera a) rimette alla legge statale l'individuazione dei tributi propri dei Comuni e delle Province, con un contenuto minimo che include la definizione di presupposti; soggetti passivi; basi imponibili; aliquote di riferimento che, valide per tutto il territorio nazionale, garantiscano una adeguata flessibilità. Per le province, le disposizioni sono contenute nel capo II del provvedimento in esame, mentre per i comuni si rinvia allo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale di cui lo scorso 9 febbraio 2011 il Consiglio dei ministri ha deliberato la trasmissione alle Camere.

La successiva lettera g) prevede la possibilità che la regione, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, istituisca - nel territorio regionale di riferimento - nuovi tributi comunali, provinciali e delle Città metropolitane, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.

<sup>12</sup> L'art. 2, c. 2, lett. q) della legge 42/2009 così recita:

*"2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:*

*(Omissis)*

*q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:*

*1) istituire tributi regionali e locali;*

*2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1)".*

<sup>13</sup> L'articolo 59 (Rapporti con le agenzie fiscali) del provvedimento in oggetto dispone che *"Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività" delle agenzie fiscali.*"

Può rientrare in questa convenzione anche la ripartizione dell'attività di recupero dell'evasione fiscale. Si stabilisce infine che tale convenzione debba essere stipulata a livello nazionale e che possa riguardare anche la compartecipazione al gettito dei tributi erariali.

La convenzione deve comportare lo scambio delle informazioni integrando i dati disponibili da parte dello Stato con quelli degli archivi regionali e locali.

**Sarà l'Agenzia delle Entrate a svolgere le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione e di accertamento e di contenzione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF.**

Nel caso in cui il gettito dei tributi sia ripartito tra diversi livelli di governo, la convenzione di cui sopra prevede l'istituzione presso ciascuna sede regionale dell'Agenzia delle entrate di un Comitato regionale di indirizzo.

Sarà la Conferenza Stato regioni in connessione con l'Agenzia delle entrate a indicare le linee guida con cui realizzare la gestione dei tributi. Viene specificato che queste disposizioni non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

### *2.8 Attribuzione del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale (articolo 9)*

In base alla norma contenuta nell'articolo 9 della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale e al principio di territorialità (articolo 7 comma 1, lettera d) della medesima legge viene assicurato il riversamento diretto alle regioni **dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali.**<sup>14</sup>

Sempre in base del principio della territorialità viene attribuita alle regioni anche una quota del gettito riferibile al concorso delle regioni per il **recupero dell'IVA**, commisurata all'aliquota di compartecipazione disciplinata in questo stesso decreto.

Le spese di gestione di questa attività di recupero de IVA sono stabilite con una specifica **convenzione** tra la Regione e l'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali si dispone un meccanismo di attribuzione del gettito recuperato analogo a quello prima indicato per l'imposta sul valore aggiunto.

Sarà un decreto del Ministro dell'economia a stabilire le modalità di attribuzione delle risorse.

---

<sup>14</sup> L'articolo 9 disciplina i "Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni".

## *2.9 Misure compensative (articolo 11)*

L'articolo permette interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se contestualmente sono adottate misure di completa compensazione con modifiche di aliquota o attribuzione di altri tributi; la quantificazione di queste misure compensative avverrà tramite un Decreto del Presidente del Consiglio, di intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

## *2.10 Soppressione dei trasferimenti statali (articoli 7 e 39, comma 5)*

L'articolo 7 disciplina la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni.

Si dispone (comma 1) che, **a partire dal 2013, siano soppressi i trasferimenti statali di parte corrente e anche quelli in conto capitale**, (qualora non siano finanziati con il ricorso all'indebitamento) **che abbiano carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali**.

Rientrano in questo ambito anche i trasferimenti che sono finalizzati all'esercizio delle funzioni di province e comuni.

La norma precisa che le regioni debbano esercitare l'autonomia tributaria garantita dalle fonti di entrata prima specificate con modalità tali da assicurare il rispetto dei termini indicati in questo articolo del decreto legislativo.

Sono, invece, esclusi dalla soppressione i trasferimenti del fondo perequativo disciplinato dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, istituito per compensare le minori entrate del gettito dell'accisa sulle benzine, poi inglobato nel gettito dell'IRAP.<sup>15</sup>

Sara un DPCM, da adottarsi entro il 31 dicembre 2011, sulla base delle valutazioni della Commissione paritetica per l'attuazione del Federalismo fiscale (COPAFF) e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ove costituita, a

---

<sup>15</sup> Si tratta della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (G.U. n. 302 del 29 dicembre 1995 - Suppl. ord.) "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" reperibile alla pagina:

<http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/154995.htm>.

La compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sulle benzine è stata attribuita alle regioni dalla legge (per compensare i trasferimenti statali soppressi a decorrere dal 1996. Secondo le stime di gettito relative alla istituzione della compartecipazione regionale, le somme incassate dall'accisa avrebbero compensato solo in parte la soppressione dei trasferimenti erariali. La legge n. 549/1995 (articolo 3 commi 2-3) aveva perciò istituito contestualmente un fondo perequativo che, insieme ai proventi dell'accisa, doveva garantire che ciascuna regione avrebbe ricevuto dalla trasformazione delle proprie entrate risorse pari a quelle che ciascuna di esse riceveva in base alle leggi "definanziate". Per gli anni successivi quel fondo perequativo sarebbe stato incrementato al tasso programmato di inflazione. Quel fondo è stato dapprima ridotto del 6 per cento dall'articolo 1, comma 150, della legge n. 662/1996, ed è stato successivamente soppresso ed inglobato nel sistema di perequazione stabilito sulla base del gettito dell'IRAP come stabilito dall'art. 41 del decreto legislativo n. 446/1997, istitutivo dell'IRAP. Questa norma (art. 41 comma 1) è stata poi abrogata dal D.Lgs. 56/2000, ma le risorse corrispondenti al fondo sono attualmente corrisposte a valere sul gettito dell'IRAP (come esplicita l'articolo 8, comma 1 lett. h) della legge 42/2009).

individuare i trasferimenti statali da sopprimere. Si dispone che possano, con un ulteriore decreto, essere soppressi altri trasferimenti (comma 2).

Infine (comma 3) si dispone che nel caso siano trasferite altre funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, un DPCM ne stabilisca le modalità per garantire una adeguata copertura finanziaria sulla base di quanto è previsto dalla legge n. 42 del 2009.<sup>16</sup>

Ai sensi dell'articolo 39 comma 5 la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario è effettuata conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 39.<sup>17</sup>

### *2.11 Soppressione dei trasferimenti dalle regioni ai comuni e compartecipazione comunale all'addizionale regionale all'IRPEF ( articolo 12)*

L'articolo in oggetto dispone la soppressione dei trasferimenti, a partire dal 2013, delle regioni a statuto ordinario, di parte corrente e (se non finanziati con il ricorso all'indebitamento) in conto capitale finalizzati al finanziamento delle spese dei comuni.<sup>18</sup>

Contemporaneamente ciascuna regione, sempre a partire dal 2013, secondo quanto previsto dal suo statuto, con un atto amministrativo e previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, determina una **compartecipazione ai tributi regionali (prioritariamente alla addizionale regionale dell'IPEF) dei comuni che hanno sede nel proprio territorio. In alternativa, ciascuna regione può individuare quali tributi possono essere devoluti integralmente ai comuni.** Le misure così individuate devono garantire un importo corrispondente ai trasferimenti soppressi.<sup>19</sup>

Per modificare la compartecipazione ai tributi regionali o l'individuazione del trasferimento devoluti sulla base di disposizioni legislative regionali, si adotta la medesima procedura.

Il comma 3 richiama direttamente l'articolo 120, comma 2, della Costituzione che stabilisce la possibilità dello stato (esercizio del potere sostitutivo) di sostituirsi agli organi della Regione nel caso di mancato rispetto della legislazione nazionale in merito.

---

<sup>16</sup> La disposizione in oggetto recita: “definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni”.

<sup>17</sup> Cfr. paragrafi 8 e 9.

<sup>18</sup> Si dà attuazione in questo modo all'articolo 11, comma 1, lettera e della legge n. 42 del 2009.

<sup>19</sup> La relazione del Copaff indica in 2.456,92 milioni di euro i trasferimenti delle Regioni ai comuni.

Il testo con le diverse tabelle è reperibile alla pagina:

[http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo\\_relazione/copaff\\_quadro\\_finanziamento.pdf](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_relazione/copaff_quadro_finanziamento.pdf)

L'articolo, sempre al comma 3, prevede **la costituzione di un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio** la cui finalità è la realizzazione in forma progressiva e territorialmente equilibrata delle norme prima esposte. Nel fondo confluisce una percentuale non superiore al 30% del gettito prodotto dalle misure prima individuate e, sempre sulla base di un accordo nel Consiglio delle autonomie locali, viene determinata la ripartizione del fondo nonché le quote del gettito, anno per anno, devoluto al singolo comune.

Tale fondo ha la durata di tre anni.

### *2.12 Livelli essenziali delle prestazioni ed obiettivi di servizio (articolo 13)*

L'articolo contiene norme volte a favorire la definizione dei **livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni** nella materie diverse dalla sanità e a realizzare la **convergenza dei costi e dei fabbisogni standard** dei vari livelli di governo, nonché un **percorso di convergenza degli obiettivi di servizio** ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali.

Si stabilisce (comma 1) che sia la legge nazionale a definire le modalità di determinazione **dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale **nelle materie diverse dalla sanità**.<sup>20</sup>

La determinazione deve avvenire:

- nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica;
- nel rispetto degli obblighi dell'Italia in sede comunitaria;
- nella specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei relativi fabbisogni standard.

I livelli essenziali delle prestazioni (comma 2) sono definiti per macroaree di intervento, ciascuna omogenea al proprio interno per tipologia di servizi, indipendentemente da quale livello di governo sia erogatore.

I costi, i fabbisogni standard, le metodologie di monitoraggio e valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti sono stabiliti per **ciascuna macroarea**.

---

<sup>20</sup> Vedasi il dettato costituzionale dell'articolo 117, secondo comma, lettera m). Per quanto riguarda i Livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario essi sono stati definiti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001.

Sarà il Governo (comma 3), **direttamente nella legge di stabilità o con apposita legge collegata**, conseguito il parere della conferenza unificata, a proporre **norme di coordinamento dinamico** al fine di raggiungere l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo. Analoghe modalità sono previste per definire il percorso della convergenza degli obiettivi di servizio.

Sarà poi (comma 4) un DPCM a effettuare la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di:

- assistenza
- istruzione
- trasporto pubblico locale (spesa in conto capitale).

Fino alla determinazione per legge (comma 5) dei livelli delle prestazioni, i servizi da erogare e il relativo fabbisogno sono definiti attraverso l'intesa in Conferenza unificata.

Si dispone (comma 6) che sia la Società per gli studi di settore (SOSE S.p.a.) in collaborazione con l'Istat ad effettuare le ricognizioni dei livelli prima richiamati e dei loro costi nelle regioni a statuto ordinario.<sup>21</sup>

Le rilevazioni sono trasmesse al Ministro dell'economia che le trasmette alle Camere e alla Conferenza.

E' sulla base di questi dati, che confluiscono anche nelle banche dati delle Amministrazioni pubbliche, che il governo adotta le linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da inserire in apposito allegato del Documento di economia e finanza.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Il testo di documentazione della Camera ricostruisce così la natura della So.Se: "So.Se. è una società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12 della legge 8 maggio 1998, n. 146 per l'affidamento, in concessione, della elaborazione degli Studi di Settore e di ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria. Essa è partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'89 per cento e della Banca d'Italia per l'11 per cento. La società ha iniziato ad operare dal mese di marzo 2002, in forza di una convenzione della durata di nove anni con il Dipartimento delle Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze. La predetta convenzione ha affidato alla So.Se. il compito di svolgere tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, nonché ogni altra attività di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa."

<sup>22</sup> La normativa relativa alla determinazione dei costi standard è contenuta nell'articolo 4 del Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216 "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2010 reperibile alla pagina:

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/10216dl.htm>

### *2.13 Le spese regionali (articolo 14)*

La classificazione delle spese regionali è contenuta nell'articolo 14 e corrisponde alle seguenti materie:

- sanità
- assistenza
- istruzione
- trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale
- spese diverse dalle precedenti non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni e spese finanziate con i contributi speciali e con i finanziamenti dell'Unione Europea.

Le prime 4 categorie di spese sono riconducibili alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Le spese indicate nel punto e) non sono invece attinenti ai LEP. Le due fattispecie di spese sono finanziate con strumenti diversi e sono soggetti a una diversa disciplina perequativa tra le regioni. (Vedasi paragrafo 2.14.2).

### *2.14 Il finanziamento delle spese delle regioni - Fase a regime e fondo perequativo (articolo 15)*

L'articolo disciplina a regime, cioè a partire dal 2013, le fonti di entrata delle regioni per le due fattispecie di spese e le corrispondenti diverse modalità di funzionamento del fondo perequativo.

#### 2.14.1 Finanziamento delle spese delle regioni (articolo 15, commi 1, 2, 3, 4)

A partire dal 2013, quando inizierà il percorso di convergenza verso i costi standard, le **fonti di finanziamento** delle regioni per garantire **i livelli essenziali delle prestazioni** saranno le seguenti:

- compartecipazione all'IVA;
- quote dell'addizionale regionale dell'IRPEF;
- Irap, fino alla sua sostituzione con altri tributi;
- quote del fondo perequativo; (vedasi oltre);<sup>23</sup>
- entrate proprie nella misura convenzionalmente stabilita.

---

<sup>23</sup> La costituzione e disciplina del fondo perequativo è contenuta nel comma 5 dell'articolo 15.

Sarà un decreto del Presidente del Consiglio a definire la percentuale di compartecipazione all'IVA al livello minimo assoluto sufficiente corrispondente ai livelli essenziali di prestazioni di una sola regione: per il finanziamento integrale, nelle regioni in cui il gettito è inadeguato, concorrono le quote del fondo perequativo.

Per quanto riguarda **le spese non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni** le fonti di finanziamento sono costituite da:

- tributi propri derivati;
- tributi propri istituiti con legge regionale in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;
- quote dell'addizionale IRPEF;
- quote del fondo perequativo.

#### 2.14.2 Il fondo perequativo (articolo 15 comma 5, 6, 7, 8)

**A partire dal 2013 viene istituito un fondo perequativo** al fine di evitare troppi forti squilibri tra le regioni diversamente collocate sul piano economico. **Tale fondo viene alimentato dal gettito prodotto dalla compartecipazione IVA** in percentuale da poter garantire in ogni regione il pieno finanziamento delle spese relative ai LEP.

Nel primo anno queste spese sono collegate ai valori della spesa storica, mentre nei successivi 4 anni dovranno gradualmente convergere verso i costi standard. E' previsto un decreto del Presidente del Consiglio per stabilire le modalità di convergenza.

Per quanto riguarda invece **le spese non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni la costituzione del fondo perequativo e le quote di distribuzione** delle stesso sono basate sui seguenti criteri.

**Le regioni con maggiore capacità fiscale**, (cioè quelle in cui il gettito per abitante dell'addizionale regionale sull'IRPEF supera la media nazionale), **alimentano il fondo perequativo**.

**Le regioni con minore capacità fiscale**, (cioè quelle che dispongono di un gettito per abitante dell'addizionale IRPEF inferiore a quello medio nazionale), **partecipano alla ripartizione del fondo**.



Si dispongono due ulteriori criteri per la ripartizione delle quote del fondo:

- il principio della perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere realizzato riducendo le differenze tra i territori in misura non inferiore al 75%, mantenendo però inalterata la graduatoria di capacità fiscale in termini di abitante.
- la ripartizione del fondo deve tenere conto per le regioni più piccole del criterio demografico; dovrà essere definito il limite di popolazione al di sotto del quale la quota perequativa è incrementata in ragione inversa alla dimensione demografica.

Le modalità di applicazione delle norme in oggetto sono definite da un Decreto del Presidente del Consiglio; **nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alla spesa storica; nei successivi 4 anni la perequazione deve seguire il percorso verso le capacità fiscali.**

Le quote del fondo perequativo risultanti dall'articolo in oggetto devono essere distintamente allegate nelle assegnazioni annuali. Esse non hanno vincolo di destinazione, garantendo quindi alle regioni una piena autonomia nella gestione delle risorse attribuite.

**IL VECCHIO SISTEMA TRIBUTARIO REGIONALE<sup>24</sup>**


N.	TRIBUTI, ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- artt.1 - 45 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446
2	imposta regionale sulla benzina per autotrazione	- art. 17 del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398; - art. 3, commi 13 – 14 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
3	tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale	- art.190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; - art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
4	imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo	- artt. 1 - 10 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494
5	tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	- art. 3, commi 24 - art. 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
6	imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili	- artt.90-95 della legge 21 novembre 2000, n. 342
7	imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile	- art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281
8	tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali	- art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281
9	tassa regionale per il diritto allo studio universitario	- art. 3, commi 19 - art. 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
10	tasse automobilistiche regionali	- testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39; art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53
11	tasse sulle concessioni regionali	- art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281; comprende le concessioni per l'igiene e la sanità, per l'esercizio di attività turistiche e alberghiere, per i trasporti locali e per la concessione di miniere, cave e torbiere. Le relative tariffe sono disciplinate dal D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230

<sup>24</sup> La tabella relativa al vecchio sistema tributario regionale è tratta dal testo di Edoardo Racca, reperibile su: <http://www.entilocali.ilsole24ore.com/Doc.aspx?IdDocumento=12428819&IdFonteDocumentale=13>.

Il quadro del sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario (dal 2013) è tratto dal nel Il Dossier di documentazione del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 291/1 del 30 maggio 2011 (consultabile alla pagina: <http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/FIO446A.htm>).

12	addizionale regionale all'IRPEF	- art. 50 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446
13	addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva	- artt. 9 - 16 del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398; - art.10, commi 5 -9 del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68
14	addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica	- art. 18, legge 5 gennaio 1994, n. 36
15	compartecipazione all'accisa sulla benzina	- art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; - artt. 4 e 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56
16	compartecipazione regionale al gettito dell'IVA	- art. 2 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56
17	compartecipazione all'accisa sul gasolio	- art. 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, introdotto dall'art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attribuzione, in favore delle regioni a statuto ordinario, di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione

## FINANZIAMENTO REGIONI A STATUTO ORDINARIO – DAL 2013 (\*)



(\*) Le funzioni soggette a LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) sono quelle individuate dall'art. 117, co. 1, lett. m) Cost. Le risorse indicate nello schema non hanno, salvo casi specifici, un vincolo di destinazione. L'imputazione di spesa è finalizzata unicamente alla determinazione delle risorse necessarie al finanziamento integrale del fabbisogno standard per le spese LEP. Tutte le risorse non computabili a tal fine secondo il dettato normativo, sono invece convenzionalmente imputate al finanziamento delle spese NON LEP.

### **3. LE PROVINCE**

Il capo II del provvedimento disciplina l'autonomia di entrata delle province.

L'articolo 16 definisce l'oggetto di questa parte del decreto legislativo: disporre le norme che assicurano le entrate delle province delle regioni a statuto ordinario contestualmente alla conseguente soppressione dei trasferimenti sia statali che regionali. Le norme in oggetto hanno una funzione transitoria in quanto il testo fa riferimento ai ventilati progetti di soppressione e razionalizzazione delle province stesse.

Vengono anche stabilite le fonti di finanziamento del complesso delle spese, precisando che il loro gettito è senza vincolo di destinazione.

#### *3.1 Le fonti di entrata delle province*

#### **Le entrate delle province sono individuate in:**

- tributi propri relativi al trasporto su gomma;
- compartecipazione provinciale all'IRPEF;
- compartecipazione alla tassa automobilistica regionale;
- ulteriori tributi provinciali;
- fondo sperimentale di riequilibrio provinciale.

Con riferimento alle entrate si evidenzia inoltre che l'articolo 39 comma 6 del decreto legislativo in esame sancisce l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) anche alle province. Il citato comma 6 dispone che *“È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*.

Di seguito vengono esposte le nuove disposizioni relative a ciascuna fattispecie di entrata delle province.

### 3.2 Tributi connessi al trasporto su gomma (articolo 17)

Si dispone (comma 1) che a decorrere dal 2012 **l'imposta sulle assicurazioni** contro la responsabilità civile dei veicoli a motore (RCA) costituisce **un tributo proprio derivato delle province**. Sono esclusi da questa categoria i ciclomotori.<sup>25</sup>

Il comma 2 dispone che l'imposta di cui sopra sia pari al 12,5% e che, a decorrere dal 2011, le province possano aumentarla o diminuirla in misura non superiore a 3,5%.<sup>26</sup> Le misure in oggetto avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione della delibera sul sistema informatico del Ministero dell'economia.

Il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni, con i dati da indicare, sarà predisposto con provvedimento (entro il 2011) del direttore dell'Agenzia delle entrate. I criteri di pagamento sono quelli contenuti nel decreto legislativo n. 241 del 1997, in materia di modello unico di versamento (F24).

Sarà compito delle **amministrazioni provinciali accertare le violazioni alla norme** qui indicate; le province potranno però stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate al fine di espletare l'attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'imposta e l'eventuale contenzioso.

Il comma 5 dispone che le modalità di applicazione delle norme relative a questo tributo per le province ubicate nelle regioni a statuto speciale siano stabilite in conformità con l'articolo 27 della legge n. 42 del 2009.<sup>27</sup>

Un decreto del Ministro dell'economia (comma 6), da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, **modificherà le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT)**, di modo che, da una parte, sia soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a IVA e, dall'altra, la relativa misura dell'imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

---

<sup>25</sup> Vengono in proposito applicate le disposizioni presenti nel decreto legislativo n. 446 del 1997 all'articolo 60, commi 1, 3 e 5. Si tratta del provvedimento: *"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"*. L'articolo 60 disciplina l'attribuzione alle province e ai comuni del gettito di imposte erariali.

<sup>26</sup> L'ammontare del gettito complessivo delle province delle regioni a statuto ordinario, in base ai rendiconti consuntivi richiamati nella relazione tecnica, è pari a 1.832 milioni di euro.

<sup>27</sup> L'articolo 27 disciplina infatti il *"Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome"*.

Nel quadro della legge di stabilità (comma 7) o in un eventuale disegno di legge collegato si dispone che il Governo **riordini l'IPT, sulla base delle seguenti norme generali:**

- individuazione del presupposto dell'imposta nella registrazione del veicolo e relativa trascrizione nei vari passaggi di proprietà;
- individuazione del soggetto passivo nel proprietario;
- delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli e motoveicoli eccedenti una determinata potenza;
- determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e usati;
- coordinamento e armonizzazione del regime delle esenzioni e agevolazioni;
- destinazione del gettito alla provincia dove risiede o ha sede legale il soggetto passivo dell'imposta.

Fino al 31 dicembre 2011, l'IPT viene attribuita alle province con le modalità della vigente normativa.

### *3.3 La compartecipazione provinciale all'IRPEF e soppressione dei trasferimenti statali (articolo 18)*

Il comma 1 dell'articolo 18 dispone che a partire **dal 2012** un Decreto del Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisca **l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF.**<sup>28</sup> La determinazione dell'aliquota deve essere tale da garantire alle province entrate corrispondenti ai trasferimenti statali che vengono contestualmente soppressi e delle entrate relative alla addizionale provinciale all'accisa sulla energia elettrica che viene a sua volta soppressa.

L'aliquota di compartecipazione (comma 4) potrà essere ulteriormente incrementate in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali eventualmente soppressi.

E' devoluto alla provincia competente per l'anno di entrata in vigore del decreto un gettito non inferiore a quello corrispondente al soppressa addizionale provinciale dell'energia elettrica (comma 6).

---

<sup>28</sup> L'ammontare dei trasferimenti che verranno soppressi viene indicato dalla relazione tecnica al decreto in 1.139 milioni di euro per il 2012 e in 1.151 milioni di euro per il 2012.

Infine il comma 7 garantisce alle province che le variazioni annuali del gettito relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF non determinano una modifica delle aliquote.

Si dispone (comma 2) che a partire **dall'anno 2012 siano soppressi i trasferimenti statali di parte corrente e quelli in conto capitale (se non finanziati col ricorso all'indebitamento) alle province delle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza.**

Con le medesime modalità (comma 3) a quelle previste per la soppressione dei finanziamenti alle regioni, cioè con Decreto del Presidente del consiglio, **sono individuati i trasferimenti statali che vengono soppressi.**

L'addizionale provinciale **all'accisa sull'energia elettrica viene soppressa** e il relativo gettito spetta allo Stato.<sup>29</sup> Per questa finalità un decreto del Ministro dell'economia rideterminerà l'importo dell'accisa al fine di assicurare l'equivalenza del gettito **(comma 5).**

#### *3.4 Compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica (articolo 19)*

La norma dispone una compartecipazione provinciale **alla tassa automobilistica regionale che avrà efficacia dall'anno 2013** (comma 2).<sup>30</sup>

Ciascuna regione a statuto ordinario attraverso un atto amministrativo, d'intesa con le province del proprio territorio e con il preventivo accordo in sede di Consiglio delle autonomie locali, determina una compartecipazione delle province stesse alla tassa automobilistica di spettanza della regione.<sup>31</sup>

L'aliquota della compartecipazione potrà essere variata in base a modifiche che potranno interessare le funzioni provinciali e/o essere incrementata per ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione.<sup>32</sup>

Nel caso in cui la tassa automobilistica non potesse coprire l'ammontare delle risorse regionali soppresses, la regione stessa individua una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive province.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> La relazione tecnica quantifica in circa 788 milioni di euro il suo ammontare.

<sup>30</sup> Si rileva che a differenza della compartecipazione provinciale all'IRPEF la presente disposizione è posticipata di un anno.

<sup>31</sup> La compartecipazione deve assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali che contestualmente vengono soppressi (vedi oltre).

<sup>32</sup> La relazione tecnica al decreto fornisce la cifra di 4.771 milioni di euro per il gettito derivante dalla tassa automobilistica.

<sup>33</sup> La disposizione si è resa necessaria in quanto le tabelle presentate nella relazione tecnica sulla distribuzione regionale della tassa automobilistica e i trasferimenti regionali, rilevavano per alcune regioni una incapienza della prima rispetto ai trasferimenti che verranno soppressi.



Si dispone **il potere sostitutivo dello stato** nel definire la misura della compensazione nel caso in cui la regione non vi provvedesse entro il 30 novembre 2012 (comma 3).

Viene previsto, al fine di realizzare in forma progressiva ed equilibrata la normativa prima richiamata, che ciascuna regione istituisca un **Fondo sperimentale regionale di riequilibrio**. Il Fondo avrà la durata di tre anni e sarà alimentato dal gettito della compartecipazione (comma 4).

Le province al fine delle proprie politiche tributarie potranno accedere alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione civile (comma 5).

### *3.5 Soppressione dei trasferimenti delle regioni a statuto ordinario alle province (articolo 19)*

Contestualmente alla introduzione della compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale si dispone **la soppressione da parte di ciascuna regione dei trasferimenti regionali di parte corrente e in conto capitale (se non finanziati tramite indebitamento) destinati alle spese delle province** (comma 1).<sup>34</sup>

### *3.6 Ulteriori tributi provinciali (articolo 20)*

Si dispone che spettano alle province, fatto salvo quanto previsto agli articoli 17 e 18, **gli altri tributi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto**. Essi costituiscono tributi propri derivati (comma 1).

Si dispone che **l'imposta di scopo provinciale** è disciplinata da un regolamento adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita (comma 2).<sup>35</sup>

Tale imposta deve corrispondere a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 23 del 2011.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> La relazione tecnica quantifica in 2.742 milioni di euro l'ammontare dei trasferimenti correnti.

<sup>35</sup> Il riferimento normativo è l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'articolo n. 17 disciplina i regolamenti.

<sup>36</sup> Si tratta del provvedimento relativo al cosiddetto federalismo municipale: "*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*". L'articolo 6 disciplina l'imposta di scopo nelle modalità seguenti:

"1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo tale da prevedere:

a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006;

### *3.7 Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale (articolo 21)*

L'articolo 21 (comma 1) istituisce **un fondo sperimentale di riequilibrio con la funzione di garantire la realizzazione in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata**. Esso avrà una durata biennale e cesserà di essere alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009.<sup>37</sup>

Il fondo (comma 2) è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 18 del decreto in oggetto.

La sua ripartizione (comma 3) è stabilita tramite un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'economia e in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard.

### *3.8 Classificazione delle spese provinciali (articolo 22)*

L'articolo dispone che **nel periodo transitorio**, cioè fino alla definizione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province, ai fini del finanziamento integrale **sono valide le norme contenute nell'articolo 21, comma 4, della legge n. 42 del 2009**. Si tratta delle seguenti tipologie di spesa:

- funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge in esame;
- funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
- funzioni nel campo dei trasporti;
- funzioni riguardanti la gestione del territorio;
- funzioni nel campo della tutela ambientale;

---

b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzia l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare.

2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dall'articolo 1, comma 151, della citata legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo". Vedasi in proposito il Focus n. 43 dedicato al federalismo municipale (pag. 38) reperibile alla pagina:

[http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2011/n.43-Federalismo\\_municipale.pdf](http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2011/n.43-Federalismo_municipale.pdf).

<sup>37</sup> L'articolo in oggetto disciplina i "Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali" Vedi alla pagina: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/090421.htm>.

- funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

#### IL VECCHIO SISTEMA TRIBUTARIO PROVINCIALE<sup>38</sup>


N.	TRIBUTI, CANONI, COMPARTECIPAZIONI ADDIZIONALI E DEVOLUZIONI DI GETTITO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	imposta provinciale di trascrizione (IPT)	- art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
2	tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province (TOSAP)	- artt. 38 - 57 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
3	canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)	- art. 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.; il COSAP, cui è stata riconosciuta natura patrimoniale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 64 del 14 marzo 2008, può essere istituito in alternativa alla TOSAP
4	tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)	- art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
5	tassa per l'ammissione ai concorsi	- art. 1 del R.D. 21 ottobre 1923, n. 2361
6	diritti di segreteria	- art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604
7	addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica	- art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20
8	compartecipazione provinciale al gettito IRPEF	- art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
9	compartecipazione provinciale al gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	- art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
10	attribuzione del gettito RC auto	- art. 60 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

<sup>38</sup> La tabella relativa al vecchio sistema tributario provinciale è tratta dal testo di Edoardo Racca, reperibile su: <http://www.entilocali.ilsole24ore.com/Doc.aspx?IdDocumento=12428819&IdFonteDocumentale=13>. Il quadro sinottico del sistema di finanziamento delle province (anno 2012-2015) è tratto dal nel Il Dossier di documentazione del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 291/1 del 30 maggio 2011 (consultabile alla pagina: <http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/FIO446A.htm>).

QUADRO SIMOTTICO DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE PROVINCE\* (ANNI 2012-2015)\*\*

Rapporti finanziari tra Stato e Province  
Dal 2012

Rapporti finanziari tra Regioni e Province  
Dal 2013



\* Il prospetto trova applicazione anche per le città metropolitane, a partire dalla loro costituzione, successivamente al DPCM di attribuzione delle quote di entrata. Tuttavia il provvedimento in esame prevede alcune differenze nell'assetto finanziario delle città metropolitane, per le quali si veda la scheda di lettura dell'articolo 24.

\*\* Si segnalano che dal 2014 dovrebbe attivarsi il Fondo perequativo, istituito dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 20/2011, per il finanziamento delle funzioni svolte dai comuni e dalle province.

#### 4. PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE

Il capo III del provvedimento è composto dall'articolo 23 *“Perequazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e sistema finanziario delle città metropolitane nelle regioni a statuto ordinario”* e dall'articolo 24 *“Sistema finanziario delle città metropolitane”*.

##### 4.1 Fondo perequativo per le province e città metropolitane (articolo 23)

Si dispone che **il Fondo perequativo** indicato nell'articolo 13 della legge delega n. 42 sul federalismo fiscale **sia alimentato per le province e le città metropolitane dalla quota del gettito della compartecipazione provinciale non devoluto alle province e città metropolitane per territorio** (comma 1).

Tale fondo è diviso in due componenti:

- la prima attiene alle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane;
- la seconda le funzioni non fondamentali.

Per quanto riguarda la prima fattispecie, le quote sono divise in relazione ai fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.

Per quanto riguarda la seconda si dispone invece che la perequazione delle capacità fiscali non debba alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante.

**Le regioni iscrivono nel loro bilancio due fondi, uno a favore delle province, l'altro per le città metropolitane** alimentati dal Fondo perequativo dello Stato prima individuato.

##### 4.2 Sistema finanziario delle città metropolitane (articolo 24)

Al fine di dare attuazione all'articolo 15 della legge n. 42 il comma 1 dell'articolo 24 dispone che, alla **data di insediamento degli organi delle città metropolitane, siano ad esse attribuiti il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse** in base all'articolo 23, comma 8, della medesima legge.

**Le fonti di entrata delle città metropolitane** sono attribuite (comma 2) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la conferenza unificata e sono le seguenti:

- una compartecipazione al gettito IRPEF prodotto nel territorio della città metropolitana;
- una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale;
- l'imposta sulle assicurazioni;
- l'imposta provinciale di trascrizione;
- i tributi propri derivati di cui all'articolo 20.

La norma (comma 3) specifica che queste fonti di entrata finanziano:

- le funzioni fondamentali delle città metropolitane, già attribuite alle province;
- la pianificazione territoriale e le reti infrastrutturali;
- la strutturazione di sistemi coordinati dei servizi pubblici;
- la promozione dello sviluppo economico e sociale;
- le altre funzioni delle città metropolitane.

Con decreto del Presidente del Consiglio viene attribuito alle città metropolitane la facoltà di istituire **un'addizionale sui diritti di imbarco portuali e aeroportuali** (comma 4).

Nel caso in cui la regione abbia soppresso ai sensi dell'articolo 8 **l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili**, la regione può attribuire alle città metropolitane la facoltà di istituirla.

Il comma 6 prevede per le città metropolitane, nel rispetto delle normative già richiamate, **l'imposta di scopo**.

Con la legge di stabilità o con disegno di legge ad essa collegata può essere adeguata l'autonomia di entrata delle città metropolitane in base alla complessità delle loro funzioni.

Nel caso in cui siano trasferite alla città metropolitane funzioni prima garantite da altri enti territoriali in base alle norme vigenti sarà conferita una maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti territoriali da cui sono state trasferite le funzioni.

Sarà il Decreto del Presidente del Consiglio che attribuisce le fonti di entrata delle città metropolitane ad assicurare l'armonizzazione di tali fonti con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio.

## **5. COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO**

Il capo IV disciplina le modalità per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard<sup>39</sup> **per le regioni a statuto ordinario nel settore sanitario** per superare in maniera graduale gli attuali criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come integrati dagli Accordi tra Stato e Regioni in materia sanitaria.

Il concetto di **fabbisogno sanitario nazionale standard** è introdotto all'articolo 3 -inserito nel capo I "Autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario"- e viene poi disciplinato dall'articolo 26 per quanto attiene la procedura per la determinazione. L'articolo 27 interviene invece sui **costi e dei fabbisogni standard regionali**.

L'articolo 28 disciplina gli interventi strutturali straordinari in materia di sanità mentre disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano sono dettate dall'articolo 31.

### *5.1. Ambito di applicazione (articolo 25)*

L'articolo 25 definisce l'ambito in cui interviene il Capo IV del decreto in esame: esso è diretto a disciplinare, **a decorrere dall'anno 2013**, le modalità per la determinazione dei **costi standard e dei fabbisogni standard** per le regioni a statuto ordinario **nel settore sanitario**.

---

<sup>39</sup> **Per spesa o costo standard** si intende il costo di un determinato servizio che avvenga nelle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza garantendo i livelli essenziali di prestazione. In altri termini si tratta di individuare il peso giusto che devono avere l'assistenza, la sanità e la scuola nei bilanci pubblici per funzionare adeguatamente senza lasciare spazi allo spreco, garantendo contemporaneamente però a tutti i livelli adeguati dei servizi suddetti. Nella legge delega il costo standard è definito prendendo a riferimento la regione più "virtuosa", cioè i costi efficienti a cui presta i servizi la regione più efficiente. Per **fabbisogno standard** si intende il finanziamento necessario per assicurare i livelli essenziali di assistenza ai cittadini

Il fabbisogno sanitario standard - determinato ai sensi dell'articolo 26 - compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, costituisce l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza.

I **costi e i fabbisogni standard** costituiscono i parametri di riferimento cui rapportare progressivamente nella **fase transitoria**<sup>40</sup> e, successivamente, **a regime**, il finanziamento integrale della spesa sanitaria.

#### *5.2. Fabbisogno sanitario nazionale standard (articoli 3 e 26)*

In base all'articolo 3<sup>41</sup>, il **fabbisogno sanitario nazionale standard** per il **2012** corrisponde al **livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato**<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Il riferimento e la disciplina della fase transitoria sono contenuti nell'articolo 21, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), che prevede che siano definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese.

<sup>41</sup> Questo articolo è stato introdotto dal Governo in base alla discussione e al parere espresso dalla Commissione per il federalismo fiscale

<sup>42</sup> A tale proposito si ricorda che il livello di finanziamento del Ssn cui concorre ordinariamente lo Stato è di norma oggetto di accordi tra Stato e Regioni, recepiti in disposizioni di legge. Da ultimo, il finanziamento relativo al triennio 2007-2009 è stato definito in occasione del Patto per la Salute del settembre 2006, poi recepito dalla legge finanziaria 2007 mentre quello relativo al periodo 2010-2012, oggetto dell'Intesa del 3 dicembre 2009, è stato recepito dalla finanziaria per il 2010.



**Livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato (milioni di euro)<sup>43</sup>**

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Livello finanziamento l.v. (DL 78/09) pre-intesa</b>	1	104.564	106.884	
<b>Intesa Stato-Regioni dicembre 2009</b>				
incremento riconosciuto	a	1.600	1.719	
<b>TOTALE livello finanziamento post Intesa</b>	2=1+a	106.164	108.603	+ 2,8 %
<b>Legge finanziaria 2010</b>				
copertura incremento riconosciuto con Intesa:				
- autorizzazione nuove risorse	b	584	419	0
- economie spesa del personale	c	466	466	466
- ulteriori importi assicurati dallo Stato con successivi provvedimenti legislativi	d	550	834	...
<b>TOTALE livello finanziamento legisl. vigente</b>	3=1+b	105.148	107.303	...
<b>DL 78/2010</b>				
- economie spesa del personale	e		- 418	- 1.132
- economie spesa farmaceutica	f	300		
- economie spesa farmaceutica	g		- 600	- 600
- nuove risorse autorizzate	h	250		
<b>TOTALE livello finanziamento legisl.vigente</b>	5=3+e+g+h	105.398	106.285	...
<b>Legge Stabilità 2011</b>				
- nuove risorse autorizzate	i	-	347,5	-
<b>TOTALE livello finanziamento legisl.vigente</b>	6= 5+i	<b>105.398</b>	<b>106.632,5</b>	...

<sup>43</sup> La tabella è tratta dal Dossier di documentazione del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 291/1 (consultabile alla pagina: <http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/FIO446A.htm>), Fonte: elaborazioni su R.T. em. 2.1384 ddl legge finanziaria 2010 (AC 2936), R.T. D.L. 78/2010 (AS 2228) e R.T. em. 1.500 ddl stabilità 2011 (AC 3778).

Il comma 2 dell'articolo 3 conferma:

- le disposizioni in materia di erogabilità della quota premiale, in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);<sup>44</sup>
- le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti risorse ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);<sup>45</sup>
- le norme in materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero

---

<sup>44</sup> L'articolo 2, comma 68, della citata legge n. 191/2009, fissa al 97% il livello delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente[3]. Tale livello è elevato al 98% per le regioni risultate adempienti nell'ultimo triennio. La misura delle anticipazioni è riferita allo stanziamento risultante dai maggiori finanziamenti previsti dal Nuovo patto per la salute 2010-2012, (articolo 2, comma 67), ed è condizionata al rispetto delle misure disposte per il contenimento della spesa sanitaria, che riguardano, l'adozione di misure che consentono la riduzione del personale sanitario (commi 71-74) e, in generale, il rispetto degli altri adempimenti previsti per il mantenimento dell'equilibrio economico del settore sanitario (commi 92-97) nonché, per le regioni in disavanzo, l'adozione delle misure che garantiscono il ripristino dell'equilibrio finanziario della gestione (commi 75-91).

La lettera c) del citato comma 68 prevede un ulteriore livello di verifica per la determinazione della misura delle anticipazioni previste del 97 per cento e del 98 per cento. In particolare, è stabilita una decurtazione dei due livelli di anticipazioni, rispettivamente, del 3 per cento e del 2 per cento (cosiddette quote premiali), quale misura cautelare in corso di verifica. La quota trattenuta è erogata all'esito positivo della verifica o, in caso negativo, quando la regione abbia attuato le misure correttive richiamate dai commi 71-74 (misure di riduzione del personale sanitario) e dai commi 92-97 (inadempimenti sugli altri vincoli di spesa).

<sup>45</sup> Il comma 34 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996, prevede la possibilità di vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.

Il successivo comma 34-bis, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, prevede che le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata.

maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario standard regionale.<sup>46</sup>

La norma stabilisce che, fino al 2013, al finanziamento della spesa sanitaria concorrono:

- le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010;
- le ulteriori risorse<sup>47</sup>, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.

L'articolo 26 - come già accennato- disciplina la procedura per la **determinazione fabbisogno sanitario nazionale standard**, il quale, **a decorrere dall'anno 2013**, è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo del Paese e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria.

Vanno tenute distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a statuto ordinario e le quote destinate a enti diversi dalle regioni.

Per il 2011 e il 2012 il fabbisogno nazionale standard corrisponde al livello di finanziamento stabilito dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), attuativo del Patto per la salute del 3 dicembre 2009, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del Dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 ha istituito, tra l'altro, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia (capitolo 2701) per compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF]. Nel caso di un gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle eventuali maggiori entrate.

<sup>47</sup> Come precisato nel Dossier di documentazione del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 291/1 del 30 maggio 2011 dedicato al d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (consultabile alla pagina: <http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/FIO446A.htm>) si tratta di trasferimenti relativi ai fondi vincolati da norme speciali per il finanziamento di spese sanitarie inerenti l'esecuzione di particolari attività ed il raggiungimento di specifici obiettivi (tra cui, principalmente: assistenza e formazione per l'aids, borse di studio ai medici di medicina generale, assistenza agli extracomunitari, interventi nel settore dell'assistenza veterinaria, assistenza agli Hanseniani, assistenza e ricerca per la fibrosi cistica, fondo di esclusività per la dirigenza medica, obiettivi prioritari del PSN, medicina penitenziaria). Esistono inoltre ulteriori quote vincolate a carico dello Stato per enti sanitari pubblici (Croce Rossa Italiana e Istituti Zooprofilattici Sperimentali per le rispettive esigenze di funzionamento, Cassa DD.PP. per il rimborso delle rate dei mutui pre-riforma, Università per l'erogazione delle borse di studio ai medici specializzandi.

<sup>48</sup> Il livello di finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato è di norma oggetto di accordi tra Stato e Regioni, recepiti successivamente in disposizioni di legge. Da ultimo, il finanziamento relativo al triennio 2007-2009 è stato definito in occasione del Patto per la Salute del settembre 2006, poi recepito dalla

### 5.3. Costi e fabbisogni standard regionali (articolo 27)<sup>49</sup>

#### 5.3.1. Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali (articolo 27, commi 1, 2, 7, 8, 9 e 10)

La definizione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, ovvero il riparto fra le regioni del fabbisogno complessivo nazionale, è affidato a una **determinazione annuale** del Ministro della Salute<sup>50</sup>, sulla base della procedura definita dall'articolo 27.

La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali si basa sugli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (Nsis) del Ministero della Salute.

I **criteri di pesatura** sono stabiliti con un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. La ponderazione viene effettuata con **pesi per fasce di età** (rapporti di fabbisogno sanitario fra individui di età diverse) utilizzati per la determinazione del fabbisogno sanitario del **secondo esercizio precedente quello di riferimento**.

I passaggi per la definizione dei fabbisogni regionali e le relative quote di riparto del finanziamento annuale sono i seguenti :

- il livello del costo standard, come sopra calcolato, è moltiplicato (per ciascun macrolivello) per la popolazione pesata di ogni singola regione, con criteri di pesatura che tengano conto anche di indicatori utili a definire i bisogni sanitari relativi a particolari situazioni territoriali;
- il fabbisogno regionale così ottenuto è rapportato al fabbisogno totale (pari alla somma dei fabbisogni regionali);

---

legge finanziaria 2007, mentre quello relativo al periodo 2010-2012, oggetto dell'Intesa del 3 dicembre 2009, è stato recepito dalla finanziaria per il 2010.

<sup>49</sup> L'articolo è stato modificato nel corso dell'esame parlamentare. Tra le modifiche intervenute, si evidenziano quelle relative alle modalità di individuazione delle regioni di riferimento. Prima fra tutte, la condizione che le regioni prescelte non siano sottoposte a piani di rientro e che nella loro individuazione sia garantita una rappresentatività in termini di appartenenza geografica (nord-centro-sud) con almeno una Regione di piccola dimensione geografica.

Per quanto riguarda la valutazione dell'equilibrio economico delle regioni, essa viene determinata sulla base dei risultati d'esercizio riferibili al 2011; anche la regola di riparto, ovvero la definizione dei pesi assegnati ai livelli e sottolivelli di assistenza sanitaria, viene a coincidere con quella utilizzata per il riparto del Fondo sanitario nazionale 2011.

Infine, nel corso dell'esame parlamentare sono stati introdotti meccanismi premiali per le regioni virtuose (commi 10 e 14): il comma 10 introduce una clausola di salvaguardia per la migliore regione di riferimento, mentre il comma 14 riconduce gli eventuali risparmi, derivanti dalla gestione del servizio sanitario regionale, nella disponibilità delle regioni stesse.

<sup>50</sup> Il Ministro della Salute opera di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009.

- tale percentuale (definita fabbisogno standard regionale) è quindi applicata al fabbisogno sanitario standard nazionale (cioè al livello di finanziamento stabilito annualmente), determinando la quota di accesso al finanziamento di ciascuna regione.

Fino al raggiungimento dell'intesa, si applicano i criteri adottati per il riparto delle annualità 2010-2012, ovvero i criteri transitori coincidono con quelli adottati dal Nuovo patto per la salute del 3 dicembre 2009, basati su un criterio misto popolazione assoluta-popolazione pesata.

Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse.

### 5.3.2. Macrolivelli di assistenza (articolo 27, commi 3 e 13)

Le risorse disponibili per il finanziamento della sanità vengono **ripartiti** secondo i **tre macrolivelli** già definiti dal Dpcm 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e in base alle percentuali previste dall'Intesa del 3 dicembre 2009:

- assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro ovvero prevenzione (5%);
- assistenza distrettuale (51%);
- assistenza ospedaliera (44%).

I suddetti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale. Il loro rispetto da parte delle regioni è oggetto quindi delle valutazioni dei Tavoli di verifica degli adempimenti. Il **comma 13** conferma tale impostazione, esplicitando per le **regioni** l'obiettivo di **adeguarsi alle percentuali per livello di assistenza** stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale.

### 5.3.3. Ambito di applicazione e periodo transitorio (articolo 27, commi 4 e 11; articolo 30)

Il fabbisogno standard delle singole regioni a statuto ordinario viene **determinato in fase di prima applicazione** a decorrere **dall'anno 2013**, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni prese a riferimento<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> E' scomparso, nella versione definitiva del testo, il termine "regioni benchmark" utilizzato nello schema di decreto.

A tale proposito, il successivo **comma 11**, stabilisce che il **processo di convergenza** definito dalla legge 42/2009, ovvero il finanziamento dei servizi erogati dalle regioni non più in base alla spesa storica ma secondo valori standard di costo e fabbisogno, si compia nell'arco di **cinque anni** e con le modalità illustrate al comma 1 dell'articolo in esame.

L'articolo 30 dispone che, in fase di prima applicazione, restano ferme:

- le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attività sanitarie a destinazione vincolate, nonché al finanziamento della mobilità sanitaria;
- le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal decreto in esame.

Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni:

- implementa un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza in tutte le regioni;
- effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi.

Nella **fase transitoria** - della durata di cinque anni a partire dal 2013 - vengono applicati con gradualità in tutte le regioni i nuovi criteri di ripartizione.

#### 5.3.4. Criteri per la selezione delle regioni di riferimento (articolo 27, commi 5, 7 e 12; articolo 29)

Nella fase preparatoria, comprendente il 2011 e il 2012, va effettuata la scelta delle regioni di riferimento.

In **sede di prima applicazione** il Ministro della Salute individua **cinque regioni**, secondo i criteri di seguito indicati, da sottoporre per la scelta definitiva alla **Conferenza Stato-Regioni**. Fra le cinque Regioni, la Conferenza ne seleziona **tre, tra cui obbligatoriamente la prima delle cinque**, che diventano le regioni di riferimento per il calcolo dei costi standard.

Le **regioni di riferimento non devono essere sottoposte a piani di rientro**<sup>52</sup> e sono selezionate sulla base dei seguenti **criteri**:

---

<sup>52</sup> Attualmente le Regioni sottoposte a piani di rientro sono dieci: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra queste solo la Liguria, nel dicembre 2010, ha superato le verifiche trimestrali e quella annuale per il 2009, accedendo alle risorse relative alla quota premiale per il 2008 e alle risorse relative al fondo transitorio di accompagnamento per l'anno 2009 ( Cfr. sezione dedicata del sito del Ministero della salute).

- erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento: le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento;
- appropriatezza, efficienza e qualità dei servizi erogati.<sup>53</sup>

Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni si trovi nella condizione di equilibrio economico un numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di riferimento sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell'anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a piano di rientro.

L'articolo 29 disciplina **la revisione a regime dei fabbisogni standard**, stabilendo che dall'anno 2014 i criteri di cui all'articolo 27 - relativi alla determinazione - possono essere rideterminati, con cadenza biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto del livello di fabbisogno standard nazionale come definito dall'articolo 26.

Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo in esame.

### 5.3.5. Condizioni di equilibrio economico (articolo 27 comma 5)

Si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse **ordinarie** stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali **effettive**.

Nell'**individuazione delle regioni** si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una **rappresentatività in termini di appartenenza geografica** al nord, al centro e al sud e di **dimensione** con almeno una regione di piccola dimensione geografica.

---

<sup>53</sup> I succitati criteri sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009.

### 5.3.6. Determinazione dei costi standard (articolo 27, comma 6)

Per ciascuno dei **tre macrolivelli di assistenza** definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29 novembre 2001 (assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera)<sup>54</sup> il **costo standard** è pari alla **media della spesa pro-capite rapportata alla popolazione pesata registrata** (a livello aggregato) nelle **tre regioni di riferimento**.

Ai fini della **standardizzazione, il livello della spesa delle tre macroaree** delle regioni di riferimento:

- è calcolato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale;
- è depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione è operata proporzionalmente sulle tre macroaree;
- è depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica;
- è applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionale.

### *5.4. Interventi strutturali straordinari in materia di sanità (articolo 28)*

In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 42/2009, sono previsti **specifici interventi idonei a rimuovere carenze strutturali** presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni.

Tali carenze strutturali sono individuate sulla base di specifici **indicatori socio-economici e ambientali** tenendo conto della complementarità con gli interventi straordinari di edilizia sanitaria previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67

---

<sup>54</sup> Cfr. paragrafo 5.3.2.



“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 1988).<sup>55</sup>

#### *5.5. Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 31)*

Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della legge 42/2009, nel rispetto dei rispettivi statuti.<sup>56</sup>

Tali regioni devono comunicare gli elementi informativi e i dati necessari all'attuazione del decreto in esame nel rispetto dei principi di autonomia dei rispettivi statuti speciali e del principio di leale collaborazione (comma 2).

Il terzo comma sancisce che agli **enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano** è estesa l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati per la definizione dei fabbisogni standard secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. 216/2010 che reca le norme per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province, in attuazione della delega contenuta nella legge 42/2009.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> L'articolo 20 della legge 67/1988 autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. Detto articolo individua altresì le finalità degli interventi.

<sup>56</sup> Questa norma ha introdotto un principio di riserva di disciplina, inteso a delimitare l'applicabilità e l'efficacia delle disposizioni della legge delega e ad integrarne i principi, così da rendere la normativa del federalismo fiscale compatibile e coerente con le prerogative dell'autonomia speciale. La norma, ripresa dall'articolo in esame, elenca gli articoli che esclusivamente si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei rispettivi statuti. In particolare:

- l'articolo 15, reca i principi che informano l'istituzione delle città metropolitane e, dunque, attiene alla competenza legislativa primaria che quelle regioni hanno sull'ordinamento e sulla finanza delle autonomie locali sui rispettivi territori;

- l'articolo 22, estende esplicitamente alle autonomie speciali la procedura rivolta alla «perequazione infrastrutturale», che costituisce una particolare modalità di attuazione del quinto comma dell'articolo 119. Tale perequazione potrebbe infatti incidere su talune prerogative che gli statuti speciali assicurano per il loro finanziamento ad alcune di esse: ad esempio il fondo di solidarietà di cui all'articolo 38 dello Statuto siciliano ed il Piano di rinascita di cui all'articolo 14 dello Statuto sardo, per citare le disposizioni di maggior rilievo.

- l'articolo 27, disciplina l'introduzione della riforma tramite norme di attuazione degli statuti speciali e stabilisce gli ambiti in cui taluni dei nuovi principi trovano attuazione in quegli ordinamenti.

<sup>57</sup> Gli articoli citati definiscono la metodologia attraverso la quale si perfeziona la definizione dei fabbisogni standard, per ciascuna funzione fondamentale e per i relativi servizi, considerata la specificità dei comparti dei Comuni e delle Province (articolo 4) e le modalità attraverso le quali si articola il procedimento di determinazione del fabbisogno standard da parte della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a. (articolo 5).

## 6. CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Il capo V tratta della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, organo previsto dall'articolo 5 della legge 42/2009, disciplinandone la composizione, le modalità di funzionamento, le funzioni e le relative strutture di supporto tecnico.

L'articolo 33 istituisce, nell'ambito della Conferenza unificata<sup>58</sup>, la Conferenza succitata quale **organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato**.

La norma dispone inoltre che l'istituzione avviene senza ulteriori oneri per la finanza statale.

### 6.1. Composizione (articolo 34)

La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, al fine di assicurare un'equilibrata rappresentanza territoriale e demografica. E' presieduta dal Presidente del Consiglio o da un ministro delegato. Di essa fanno parte:

- il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la salute;
- il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o suo delegato;
- il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI o suo delegato
- il Presidente dell'Unione province d'Italia - UPI, o suo delegato;
- sei presidenti o assessori di regione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- quattro sindaci designati dall'ANCI;
- due presidenti di provincia designati dall'UPI.

Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo e rappresentanti di altri enti o organismi.

---

<sup>58</sup> Si tratta della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

## *6.2. Modalità di funzionamento (articoli 35, 36, 37, comma 3 e 39, comma 2)*

Entrando nel merito delle modalità di funzionamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica vengono di seguito illustrate le disposizioni che attengono la convocazione, l'ordine del giorno nonché l'adozione delle determinazioni.

### 6.2.1. Convocazione (articolo 35, commi 1 e 2)

Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Conferenza unificata, convoca la Conferenza, la quale:

- deve essere convocata per l'insediamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame;
- in ogni caso almeno una volta ogni due mesi;
- quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

### 6.2.2. Ordine del giorno (articolo 35 comma 3)

Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Conferenza unificata, stabilisce l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione di argomenti di competenza della Conferenza.

In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal fine, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il Presidente dell'Unione province d'Italia - UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

### 6.2.3. Adozione delle determinazioni (articolo 35 comma 4)

La Conferenza adotta le proprie determinazioni :

- di regola all'unanimità nelle ipotesi di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) e b del decreto legislativo in esame<sup>59</sup>;

---

<sup>59</sup> Cfr. paragrafo 6.2.

- se la maggioranza non è raggiunta, l'assenso rispettivamente del componente delle regioni e del componente delle province e dei comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza;
- nelle altre ipotesi di cui all'articolo 36<sup>60</sup>, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del presidente della conferenza, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, dal Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI.

Le determinazioni adottate sono poi trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata. La Conferenza può altresì trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati.

L'articolo 35, al comma 6, sancisce infine che si applichino in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

### *6.3. Funzioni (articoli 32, comma 2, 36, 37, commi 3 e 4, 39, comma 2)*

Sono attribuite alla Conferenza le seguenti funzioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 42/2009:

- concorrere alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale<sup>61</sup>;
- avanzare proposte:
  - a)** per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;
  - b)** per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;
- verificare:
  - a)** l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali;
  - b)** il funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;
  - c)** le relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche al sistema;

---

<sup>60</sup> Cfr. paragrafo 6.2.

<sup>61</sup> In conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 196/2009.

d) la congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;

e) la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard e agli obiettivi di servizio.

- mettere a disposizione del Senato, della Camera, dei Consigli regionali e di quelli delle Province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;
- promuovere la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
- vigilare sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;
- provvedere trimestralmente, in sede di Conferenza unificata, ad illustrare i lavori svolti.

Alcune attribuzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono inoltre specificate al comma 2 dell'articolo 32 il quale dispone che tale organo:

- prende parte alla definizione del patto di convergenza, di cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009;
- concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pubblica con le modalità previste dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009.

Il comma 3 dell'articolo 37 prevede che la Conferenza permanente - con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale - concorre, con il Ministero dell'economia, all'**individuazione dei contenuti della banca dati delle pubbliche amministrazioni** - di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge di contabilità legge n. 196 del 2009 <sup>62</sup>, - **per la sezione** nella quale vi sono i dati

---

<sup>62</sup> L'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) dispone che, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedano a inserire in una banca dati unitaria, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione del provvedimento. In apposita sezione della banca dati sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per le rispettive finalità.

necessari per l'attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza ha accesso diretto a tale sezione.

Un successivo provvedimento adottato in sede di Conferenza Unificata stabilirà le modalità di accesso alla banca dati da parte della Conferenza Unificata Stato regioni città autonomie locali (comma 4).

Infine l'articolo 39 al comma 2 affida alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica il **monitoraggio degli effetti finanziari** derivanti dal decreto legislativo in esame, al fine di valutarne i riflessi sul livello della pressione fiscale<sup>63</sup>. Nello svolgimento di tale attività si avvale del supporto della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Alla suddetta Conferenza è altresì attribuito il potere di **proposta** al Governo delle eventuali **misure correttive** atte a garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva, in coerenza con quanto stabilito con il documento di programmazione economico-finanziaria (ora Documento di economia e finanza), di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

#### *6.4. Supporto tecnico (articolo 37)*

Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate dalla **Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale** istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2009.

Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni è istituita, nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, una **specificata struttura di segreteria**.

Detta struttura è istituita con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e sotto la direzione del Presidente della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

La **composizione** della struttura di segreteria è definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla metà dei posti del contingente potranno essere coperti nella misura

---

<sup>63</sup> In linea generale, la legge n. 42/2009 prevede che, in sede di attuazione della delega, dovrà essere salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva, anche nel corso della fase transitoria. Sul tema, l'articolo 28 della legge delega, relativo alle norme sulla salvaguardia finanziaria, stabilisce che i decreti legislativi attuativi della delega debbano individuare meccanismi idonei:

- a garantire la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale generale e del suo riparto tra i diversi livelli di governo
- ad evitare aumenti della pressione fiscale complessiva, anche nella fase transitoria.

massima del 50 per cento da personale delle regioni e, per il restante 50 per cento, da personale delle province e dei comuni il cui trattamento economico sarà a carico delle amministrazioni di appartenenza; i restanti posti sono coperti con personale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale individua, nell'ambito della struttura di segreteria, il **segretario della Conferenza**, che esercita le attività di collegamento fra la commissione e la Conferenza stessa.

La struttura di segreteria si può avvalere anche di personale dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito della percentuale prevista per province e comuni.

## **7. MISURE IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA (ARTICOLI 32, COMMI 1 E 3 E 39, COMMA 3)**

Gli articoli 32, commi 1 e 3 e 39 comma 3 contengono disposizioni che specificano regole di attuazione in materia di federalismo fiscale.

L'articolo 32 al comma 1 ribadisce una regola generale di coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, in base alla quale l'**autonomia finanziaria** delle regioni, delle province e delle città metropolitane deve essere **compatibile** con gli **impegni** finanziari assunti con il **Patto di stabilità e crescita**.

Il comma 3 del medesimo articolo dispone che, in caso di **trasferimento di funzioni amministrative** dallo Stato alle province e alle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, **è assicurato** al complesso degli **enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni** ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento<sup>64</sup>.

**L'articolo 39, comma 3**, reca una norma volta a specificare che le **riduzioni di risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario** disposte ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 78/2010,<sup>65</sup> **non dovranno essere considerate, a decorrere dal 2012, ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale** (e, dunque, ai

---

<sup>64</sup> Si tratta di un principio generale già enunciato nella legge di delega 42/2009 con riferimento ai diversi livelli di governo: per quanto concerne la finanza degli enti locali, si rinvia a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lettera d) e l'art. 21, comma 1, lettera a). Un'analoga disposizione è, inoltre, prevista anche in relazione al coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome all'art. 27, comma 4.

<sup>65</sup> Tale disposizione ricalca, nella sostanza, quanto già previsto dal quinto periodo del medesimo comma 2 del citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge 78/2010, ai sensi del quale " *in sede di attuazione dell' articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma*".

fini della fiscalizzazione dei trasferimenti alle regioni medesime). Ciò dovrà avvenire **compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica** concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno.

## **8. DISPOSIZIONI FINALI DI COORDINAMENTO (ARTICOLO 39, COMMI 1 E 4)**

L'articolo 39, ai commi 1 e 4, interviene con disposizioni di coordinamento che riguardano, da un lato, gli elementi informativi necessari per l'attuazione del federalismo fiscale reperibili in apposite banche dati e, dall'altro, l'istituzione di un tavolo di confronto presso la Conferenza Stato-regioni.

In particolare, l'articolo 39, al comma 1, dispone che gli **elementi informativi** necessari all'attuazione del decreto in esame, nonché i **dati relativi al gettito dei tributi** indicati nel decreto ovvero da esso istituiti sono acquisiti alla **banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196<sup>66</sup>, nonché alla **banca dati di cui all'articolo 5 comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42**.<sup>67</sup>

L'articolo 39 comma 4 prevede che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame è istituito, presso la Conferenza Stato-Regioni, un **tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario**, avente il **compito di individuare linee guida, indirizzi e strumenti**:

- per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 39 <sup>68</sup>;
- proporre, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in tutto o in parte l'attuazione, modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruità delle risorse, nonché l'adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione, e la relativa compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

---

<sup>66</sup> Cfr. nota 60.

<sup>67</sup> L'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 dispone l'istituzione, nell'ambito della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (che si avvale, per il supporto tecnico, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale), di una **banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi**, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio, nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio, nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio.

<sup>68</sup> Cfr. paragrafo 8.



Il tavolo, da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è **costituito** dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle regioni medesime.

Le misure finalizzate a **dare attuazione agli orientamenti emersi** nell'ambito del tavolo di confronto sono proposte dal Governo nell'ambito del **disegno di legge di stabilità**, ovvero individuate con **apposito strumento attuativo**.

**Restano ferme le funzioni in materia di coordinamento della finanza pubblica assegnate alla Conferenza permanente** istituita e disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo V del decreto legislativo in esame.

## **9. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ARTICOLO 40)**

Il d.lgs. 68/2011 all'articolo 40 interviene in materia di risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale: si tratta di una disposizione inserita in sede di approvazione del parere sullo schema di decreto legislativo.

### *9.1. Intesa con le regioni*

L'articolo 40 - al comma 1, prevede che, allo scopo di **garantire un'integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale** e, congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della **spesa per gli ammortizzatori sociali**, il Governo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, promuova il raggiungimento di un'**intesa con le regioni**<sup>69</sup> finalizzata a:

---

<sup>69</sup> Tale intesa è promossa in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 220/2010 (legge finanziaria per il 2011) il quale ha incrementato di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148/1993 che ha istituito il Fondo per l'occupazione, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008. L'ultimo periodo di tale comma 29 in particolare ha disposto che una quota-parte di tale incremento di risorse, da stabilirsi con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole regioni interessate, può essere attribuita alle regioni stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.

La norma altresì precisa che tale attribuzione può avvenire avendo riguardo alle concrete modalità con le quali le singole regioni, in conformità a quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con l'accordo tra lo Stato e le regioni del 12 febbraio 2009 e con l'intesa dell'8 aprile 2009 sancita dalla Conferenza Stato-regioni e province autonome concorrono finanziariamente alle esigenze stabilite al successivo comma 30 in materia di concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale. Ai sensi del predetto accordo del 12 febbraio 2009 e dell'intesa dell'8 aprile che la sancisce, è stato previsto, tra l'altro, che il contributo finanziario delle regioni da destinare ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro a valere sui programmi regionali FSE, deve avvenire mantenendo ferma l'assegnazione delle medesime risorse del Fondo sociale europeo alle regioni e senza una riprogrammazione

- prorogare al 31 dicembre 2012 l'accordo stipulato con le regioni sull'utilizzo del Fondo sociale europeo per il biennio 2009-2010;
- modificare contestualmente la regola di riparto del concorso finanziario delle regioni;
- effettuare, nel rispetto delle regole di eleggibilità e rendicontabilità delle spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto.

### *9.2. Reintegro*

Il comma 2 stabilisce che il Governo, dopo aver concluso la predetta intesa che prevede l'adempimento da parte delle regioni in ordine al concorso finanziario così come definito al comma 1, effettua il **reintegro di 400 milioni di euro per il 2011 dei trasferimenti alle regioni per il trasporto pubblico locale**.

Sempre il Governo è altresì chiamato ad assicurare il **reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011**, previa verifica delle minori risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della legge n. 220/2010.<sup>70</sup>

Tale reintegro è effettuato secondo **le modalità** di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della medesima legge 220, conformemente cioè a quanto stabilito con l'accordo tra lo Stato e le regioni del 12 febbraio 2009 e con l'intesa dell'8 aprile 2009 sancita dalla Conferenza Stato, regioni e province autonome in materia di Fondo sociale europeo.

### *9.3. Spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni*

Il comma 3 dell'articolo 40, infine, provvede ad **aggiungere tra le spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni**, ai sensi dell'articolo 1,

---

sostanziale delle stesse in quanto si prevede che l'eventuale modifica dei piani finanziari debba essere volta esclusivamente a soddisfare esigenze di dotazione degli assi "occupabilità" e "adattabilità" e di piena utilizzazione delle risorse e dei fondi comunitari

<sup>70</sup> Il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 ha disposto che anche i contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario delle regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione. Tali contratti devono essere stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo autorizzati allo scopo. Eventuali risorse aggiuntive rispetto ai suddetti stanziamenti a carattere continuativo vengono utilizzate per i soggetti di cui al secondo periodo del comma 6, vale a dire a favore delle regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri di ripartizione previsti al terzo periodo dello stesso comma 6

comma 129,<sup>71</sup> della sopra richiamata legge 220 del 2010, **per il solo anno 2011, le spese finanziate** con le risorse di cui al citato comma 29 dell'articolo 1 della medesima legge **per le esigenze di trasporto pubblico locale**, secondo il sopra richiamato accordo fra Governo e regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del reintegro previsto al comma 2, vale a dire fino ad un ammontare massimo di 425 milioni di euro.

*9.4. Soppressione dei trasferimenti statali alle regioni relativi al trasporto pubblico locale (articolo 32, comma 4)*

Lo Stato, a decorrere **dall'anno 2012**, provvede alla **soppressione dei trasferimenti statali alle regioni** relativi al **trasporto pubblico locale** e alla loro **sostituzione con entrate tributarie**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4.<sup>72</sup> i quali affermano il principio della neutralità, ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, della riduzione dei trasferimenti alle regioni stabilita dal citato l'articolo 39, commi 3 e 4, del presente decreto, stabilisce che non dovranno essere considerate le riduzioni di risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario disposte ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010.

---

<sup>71</sup> il comma 129 dell'articolo 1 della legge 220/2010 stabilisce le tipologie di spese escluse dal computo ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità. Come nella precedente disciplina vengono in particolare escluse:

- le spese per la sanità, soggette a disciplina specifica;
- le spese per la concessione di crediti;
- le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati dall'Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari, per la sola parte di finanziamento europeo; restano pertanto computate nella base di calcolo e nei risultati del Patto di stabilità interno le spese relative alle quote di cofinanziamento statale e di finanziamento regionale ;
- i pagamenti effettuati a favore di enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

Vengono inoltre escluse:

- le spese relative ai beni trasferiti alle regioni e a fondi immobiliari ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85/2010 sul federalismo demaniale;
- le spese concernenti il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi, il censimento delle istituzioni non-profit, nonché il 6° censimento dell'agricoltura, come previsto dal comma 3 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 78/2010;
- spese escluse dall'art. 2, comma 33, lett. a) del decreto legge 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2011, concernenti il trasporto pubblico locale ferroviario, finanziate con le risorse destinate alla stipula dei contratti con Ferrovie dello Stato (di cui ai commi 6 e 7 della legge 220/2010) e complessivi 200 milioni di integrazione del fondo per le politiche sociali per il 2011 (di cui all'art. 38 della legge 220/2010).

<sup>72</sup> Cfr. paragrafi 8 e 9.

## 10. DISPOSIZIONE FINANZIARIA (ARTICOLO 41)

L'ultimo articolo del provvedimento reca la clausola di copertura finanziaria, ai sensi della quale dal decreto in esame non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma ribadisce quanto già previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge delega, che richiede espressamente che da ciascuno dei decreti legislativi attuativi non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando, altresì, che l'invarianza ricomprende anche le eventuali minori entrate.

## 11. TABELLA SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 68/2011

Viene di seguito riportata una tabella riassuntiva che riepiloga gli adempimenti individuati dal decreto legislativo in esame nonché i termini per l'adozione, ove previsti, ripresa dal già citato dossier della Camera dei Deputati.

<b>Norma</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Termine adozione</b>
Art. 2, co. 1	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, con cui è <b>rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF delle regioni a statuto ordinario</b> , a decorrere dal 2013. Il medesimo decreto <b>riduce le aliquote dell'IRPEF di competenza statale</b> , al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.	Da adottare <b>entro 1 anno</b> dalla data di entrata in vigore del decreto ( <b>27 maggio 2012</b> )
Art. 4, co. 3	<b>Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, con cui sono stabiliti i <b>criteri per la definizione delle modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario</b> , in conformità con il principio di territorialità. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.	
Art. 6, co. 3	<b>Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze</b> con cui sono stabilite le modalità in base alle quali la <b>maggiorazione dell'addizionale regionale dell'IRPEF</b> oltre lo 0,5 per cento, prevista per l'anno 2013, non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del TUIR (DPR n. 917/1986).	

Art. 7, co. 2	<p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b>, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuati i <b>trasferimenti statali da sopprimere</b>, previo <b>parere</b> delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario.</p> <p>Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.</p> <p>Con <b>ulteriore decreto</b> possono essere individuati altri trasferimenti suscettibili di soppressione.</p>	Entro il <b>31 dicembre 2011</b>
Art. 9, co. 4	<p><b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> con cui sono stabilite le modalità di <b>riversamento diretto alle Regioni</b> delle <b>risorse</b> ascrivibili al <b>gettito</b> derivante dalla <b>lotta all'evasione fiscale</b> riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, nonché all'IVA commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista per le regioni ovvero alle ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.</p>	
Art. 10, co. 4	<p>Sulla base di <b>convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le Regioni</b> sono disciplinati le <b>modalità di gestione delle imposte</b>, nonché il relativo rimborso spese, per le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF che devono essere svolte dall'Agenzia delle entrate.</p>	
Art. 10, co. 6	<p><b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> che stabilisce le modalità attuative per la definizione della <b>convenzione</b> di cui al comma 2 (<i>vedi sopra</i>) con particolare riferimento alle <b>direttive generali sui criteri della gestione</b> e sull'<b>impiego delle risorse</b> disponibili che possono essere stabilite dalle Regioni e dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.</p>	
Art. 11, co. 2	<p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b>, con cui è effettuata la <b>quantificazione finanziaria</b> delle misure compensative di <b>interventi statali sulle basi imponibili</b> e sulle <b>aliquote dei tributi regionali</b>.</p>	
Art. 12, co. 2	<p><b>Atto amministrativo</b> con cui <b>ciascuna Regione a statuto ordinario</b> determina a decorrere dal 2013 una <b>compartecipazione dei Comuni ai tributi regionali</b> ovvero individua <b>tributi</b> che possono essere <b>integralmente devoluti</b>.</p>	
Art. 13, co. 4	<p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b>, su proposta del Ministro competente, previo <b>parere</b> delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, che effettua la <b>ricognizione dei livelli essenziali</b> delle <b>prestazioni</b> nelle materie dell'<b>assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale</b>.</p>	
Art. 13, co. 6	<p><b>Ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni</b> che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi da parte della Società per gli studi di settore – <b>SOSE S.p.a.</b>, in collaborazione <b>con l'ISTAT</b>.</p>	
Art. 15, co. 2	<p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b>, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le <b>modalità per la valutazione, su base imponibile uniforme</b>, del <b>gettito</b> derivante dalle entrate e dalle quote del fondo perequativo elencate al comma 1.</p>	

Art. 15, co. 3	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la <b>Conferenza Stato-Regioni</b> che stabilisce la percentuale di compartecipazione all'IVA al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione.	
Art. 15, co. 5	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, previo <b>parere</b> delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, che stabilisce le modalità della <b>convergenza verso i costi standard delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni</b> che devono essere finanziate integralmente attraverso il Fondo perequativo. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.	
Art. 15, co. 8	<b>Decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo <b>parere</b> delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, sono stabilite le modalità della <b>convergenza verso le capacità fiscali della perequazione</b> per le spese relative ai livelli delle prestazioni non essenziali. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.	
Art. 17, co. 2	<b>Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze</b> con cui sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RCAuto.	Entro <b>sette giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto <b>(3 giugno 2011)</b>
Art. 17, co. 3	Con <b>provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</b> è approvato il <b>modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni</b> di cui alla legge n. 1216/1961 e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello.	Entro il 2011
Art. 17, co. 6	Con il <b>decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> previsto ai sensi dell'articolo 56, co. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 sono modificate le <b>misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT)</b> di cui al D.M. n. 435 del 1998.	<b>Entro 30 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto <b>(26 giugno 2011)</b>
Art. 18, co. 1	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui, a decorrere dal 2012, è stabilita l' <b>aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF</b> per assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi.	
Art. 18, co. 3	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> che individua i <b>trasferimenti statali da sopprimere</b> .	<b>Entro 90 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto <b>(25 agosto 2011)</b>

Art. 18, co. 5	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> che ridetermina <b>l'importo dell'accisa sull'energia elettrica</b> in modo da assicurare l'equivalenza del gettito a seguito della soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale provinciale alla medesima accisa e l'attribuzione del relativo gettito allo Stato.	
Art. 19, co. 2	<b>Atto amministrativo</b> di ciascuna Regione a statuto ordinario con cui si determina, con efficacia dal 2013, una <b>compartecipazione delle province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli</b> .	
Art. 20, co. 2	<b>Regolamento</b> da adottare ai sensi dell'articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' <b>imposta di scopo provinciale</b> .	Entro il <b>31 ottobre 2011</b>
Art. 21, co. 3	<b>Decreto del Ministro dell'interno</b> che stabilisce le modalità di <b>riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio</b> .	
Art. 24, co. 2 e 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze che attribuisce specifiche <b>fonti di entrata</b> alle <b>città metropolitane</b> e che attribuisce alle città metropolitane la facoltà di istituire un' <b>addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali</b> .	
Art. 24, co. 6	<b>Regolamento</b> da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' <b>imposta di scopo della città metropolitana</b> .	<b>Entro 1 anno</b> dalla data di entrata in vigore del decreto ( <b>27 maggio 2012</b> )
Art. 35, co. 2	Convocazione della riunione di insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica	<b>Entro 30 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto ( <b>26 giugno 2011</b> )
Art. 37, co. 2	<b>Decreto del Ministro dell'economia e finanze</b> che istituisce, nell'ambito della COPAFF, una <b>specifica struttura di segreteria</b> per lo svolgimento delle <b>funzioni di supporto</b> alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e di <b>raccordo</b> con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.	
Art. 39, co. 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> che istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, un <b>tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario</b> .	<b>Entro 60 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto ( <b>26 luglio 2011</b> )